SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che alla pagina 95 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - è pubblicato un avviso riguardante il diario delle prove relative al concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C1 - area biblioteche - presso la Divisione biblioteche dell'Università degli studi di Pavia.

Tale avviso di diario sarà pubblicato nella 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 2005.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2005, n. **141.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO DI SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO

Il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto italo-latino americano

considerato che la Convenzione internazionale conclusa a Roma il 1° giugno 1966 per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (qui di seguito denominato "Convenzione"), stabilisce all'articolo 10, c. 1, che esso abbia sede in Roma;

considerato che il Governo italiano ha messo a disposizione dell'Istituto i locali indipensabili al suo funzionamento come stabilito all'art. 10,2 c. 3 della Convenzione;

considerato che, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, è opportuno siano riconosciuti all'Istituto, ai Delegati dei Paesi membri ed ai suoi funzionari i privilegi e le immunità ad essi necessari;

convengono quanto segue:

Articolo 1

Nel presente Accordo:

(a) l'espressione "Istituto" significa l'Istituto italo-latino americano;

(b) l'espressione "Governo" significa il Governo della Repubblica italiana;

(c) l'espressione "Leggi della Repubblica italiana" comprende la legislazione vigente;

(d) l'espressione "Segretario Generale" significa il Segretario nominato dal Consiglio dei Delegati per curare e coordinare le attività dell'Istituto;

(e) l'espressione "Vice Segretario" identifica i 3 Vice Segretari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 7 della Convenzione;

(f) l'espressione "funzionario" significa ogni membro del personale le cui mansioni sono direttamente collegate alle finalità istituzionali dell'IILA, salvo che si tratti di personale assunto localmente e remunerato su base oraria o di esperti con un incarico ad hoc;

(g) l'espressione "Consiglio dei Delegati" comprende i rappresentanti degli Stati membri dell'Istituto;

(h) l'espressione "beni dell'Istituto" identifica i beni ivi compresi i fondi, le entrate e gli averi appartenenti all'Istituto per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;

(i) l'espressione "archivi dell'Istituto" include tutti gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati da computers, le fotografie, le pellicole e le registrazioni sonore di produzione dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento dei suoi fini istituzionali;

(j) l'espressione "Sede" identifica:

1) i locali occupati dall'Istituto come descritti nell'allegato al presente Accordo;

2) qualsiasi edificio sul territorio della Repubblica italiana destinato a sede dell'Istituto che appartenga all'Istituto, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a disposizione;

3) qualsiasi edificio o parte di esso posto temporaneamente a disposizione dell'Istituto dal Governo o da altra persona fisica o giuridica usato per riunioni convocate dall'Istituto o per le sue attività istituzionali.

Articolo 2

1) La sede dell'Istituto è inviolabile.

2) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana, può entrare nella sede dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Segretario Generale. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale dell'Istituto, il consenso del Segretario Generale si considera presunto.

3) Il Segretario Generale impedirà che l'Istituto divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

Articolo 3

L'Istituto ha personalità giuridica, in particolare esso ha capacità di: 1) stipulare contratti; 2) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne; 3) stare in giudizio.

Articolo 4

I beni di proprietà dell'Istituto ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi atto coattivo di natura civile o amministrativa, a meno che l'Istituto abbia espressamente rinunciato all'esenzione.

Articolo 5

1) L'Istituto ed i suoi beni, fondi ed averi destinati all'esercizio delle sue attività istituzionali sono esenti da imposte e tasse erariali.

2) Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto sarà esentato dal tributo per acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o prestazioni di servizi per un valore superiore al limite fissato dalle competenti autorità italiane per le organizzazioni internazionali in Italia.

3) L'Istituto sarà esentato dai diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per le sue attività istituzionali. Tuttavia l'Istituto non chiederà l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore al limite fissato dalle autorità italiane.

Sono ammessi all'importazione temporanea, previa prestazione di garanzie per i diritti doganali gravanti, effettuate con l'atto formale d'impegno del Segretario Generale dell'Istituto, le registrazioni radiofoniche e televisive ed i films, destinati agli usi ufficiali nell'ambito interno dell'Istituto stesso, nonchè le opere d'arte e quadri destinati a formare oggetto di mostre organizzate dall'Istituto nell'ambito della propria sede.

4) L'Istituto sarà esentato da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione relativamente ad un adeguato numero, concordato con il Governo, di autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per detti veicoli l'Istituto beneficerà di un contingente di carburanti e lubrificanti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.

5) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno relativamente a imposte e tasse applicabili sui corrispettivi richiesti a fronte di servizi specifici.

Articolo 6

L'Istituto è esonerato dall'obbligo di denunzia della valuta estera che riceve a titolo di liberalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ovvero come contributo degli Stati membri.

Articolo 7

1) Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Istituto o a qualsiasi funzionario e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Istituto, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma, non subiranno limitazioni di alcun genere nè censura o interferenza. Tale protezione si applica in particolare a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disk, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.

2) L'Istituto godrà per le sue comunicazioni ufficiali di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo italiano a qualsiasi altra organizzazione internazionale.

Articolo 8

1) Il Segretario Generale dell'Istituto gode, nel territorio della Repubblica italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si

estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

2) Il Segretario Generale che non sia cittadino italiano e che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunità prevista al numero 1), delle seguenti immunità e privilegi:

a) immunità all'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
b) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
c) inviolabilità dei documenti personali ed ufficiali in suo possesso;
d) esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
e) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

3) Il Segretario Generale dell'Istituto, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista al numero 1), delle seguenti immunità e privilegi:
a) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;
b) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
c) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

d) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esterni in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e

valutario accordati ai membri delle missioni diplomatiche.

4) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 9

1) I funzionari dell'Istituto, che non abbiano la cittadinanza italiana e che non risiedano permanentemente in Italia, godono, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

2) I funzionari dell'Istituto godono dei seguenti privilegi:

a) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

b) esenzione da ogni forma di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso nonchè sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

c) esenzione per se stessi, per i propri coniugi e i familiari a carico dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

d) libertà di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili ed immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori della Repubblica italiana o effettuare

trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonchè un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio italiano tramite organi autorizzati;

e) diritto di importare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni o restrizioni sull'importazione, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, incluso un autoveicolo, come pure esportare tali mobili, effetti personali e un autoveicolo al momento della loro partenza definitiva dall'Italia. L'importazione in franchigia dei suddetti beni personali può essere effettuata in una o più spedizioni purchè la franchigia sia richiesta entro un anno dalla data in cui il funzionario interessato ha assunto servizio presso l'Istituto;

f) diritto di acquistare franco dogana e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale un autoveicolo nuovo. Questo diritto potrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Istituto. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia;

g) diritto ad un contingente di carburante e lubrificante in quantità ed ai prezzi in uso per i membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

3) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente all'Istituto o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. L'Istituto, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il

risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

4) L'esenzione di cui alla lettera b) non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.

Articolo 10

1) Le immunità ed i privilegi di cui agli articoli 8 e 9 sono concessi nel solo interesse dell'Istituto e non a beneficio del personale. L'Istituto si impegna a rinunciare a dette immunità e privilegi nei casi in cui le immunità ed i privilegi impediscano che si proceda da parte del Governo italiano a fini di giustizia e sicurezza e possano essere rimossi senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Istituto.

2) L'Istituto dovrà costantemente collaborare con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni previsti nel presente Accordo.

3) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana e di non interferire negli affari interni di questo Stato.

4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il Segretario Generale prima dell'adozione di dette misure.

Articolo 11

1) I rappresentanti straordinari degli Stati membri ed i membri del Consiglio dei Delegati che non siano cittadini italiani o che non siano residenti permanenti in Italia godranno delle immunità e

privilegi accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.

2) Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto che compiono missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto ed i funzionari di altre organizzazioni internazionali o non governative in visita presso la sede dell'Istituto per motivi ufficiali godranno nell'esercizio delle loro funzioni e per la durata della loro missione in Italia delle immunità e privilegi necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

3) I rappresentanti o membri del Consiglio aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto delle immunità e dei privilegi in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12

1) Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano dei privilegi, immunità e facilitazioni una carta d'identità speciale che attesti la qualifica del titolare.

2) Ogni anno l'Istituto comunicherà al Governo la lista dei suoi funzionari ed eventuali variazioni.

Articolo 13

Le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato nelle quali l'Istituto sia parte e le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario od un esperto saranno sottoposte al

Tribunale Amministrativo come definito all'art. 69 del Regolamento interno dell'Istituto.

Articolo 14

Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per agevolare l'entrata, la permanenza e l'uscita dalla Repubblica italiana alle persone che debbano visitare l'Istituto per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Quanto disposto nel comma precedente non esime dall'obbligo di esibire, se richiesti, le prove atte ad accertare che agli interessati corrispondano i diritti ivi concessi; così come non esime dalla legittima applicazione delle norme di quarantena e di sanità in generale e delle disposizioni previste a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

Articolo 15
Responsabilità e assicurazione

1) La Repubblica italiana non dovrà far fronte ad alcuna responsabilità per azioni od omissioni dell'IILA o di suoi funzionari che agiscano od omettano di agire nell'ambito delle loro funzioni.

2) L'IILA dovrà stipulare un contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilità per danni derivanti dall'utilizzazione della Sede e subiti da persone giuridiche o fisiche che non siano nella condizione di funzionari dell'IILA. Ogni azione concernente la responsabilità dell'IILA per tali danni potrà essere indirizzata direttamente contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, così come sarà previsto dallo stesso contratto d'assicurazione.

3) I veicoli dell'IILA dovranno essere coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 16
Risoluzione delle Controversie

Ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, che non si risolva direttamente per trattativa fra le parti o per altra via, può, su richiesta di ciascuna delle parti interessate, essere sottoposta alla decisione di un tribunale arbitrale. Sia il Segretario Generale dell'IILA che il Governo dovranno, ciascuno, designare un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggeranno un terzo che assumerà la funzione di presidente del tribunale. Nel caso che l'una o l'altra parte non abbiano designato un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, ciascuna delle parti può richiedere la nomina di un arbitro al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La stessa procedura si applicherà nel caso che il terzo arbitro non sia scelto entro trenta giorni dalla designazione o dall'incarico del secondo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese in conformità con il voto della maggioranza. La procedura arbitrale sarà definita dal tribunale, le cui decisioni, incluse tutte le regole relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e alla ripartizione delle spese dell'arbitrato fra le parti, saranno vincolanti per tutte le parti contendenti. Il compenso degli arbitri sarà determinato sulla base di quello dei giudici ad hoc della Corte Internazioale di Giustizia secondo l'articolo 32(4) del suo Statuto.

Articolo 17
Accordi supplementari

Le Parti potranno concludere gli accordi o le intese supplementari che appariranno necessari e opportuni.

Art. 18
Entrata in vigore

Ciascuna delle due parti notificherà all'altra l'espletamento delle formalità previste dalla propria legislazione interna o dal proprio Statuto.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda notifica e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la sede dell'Istituto rimarrà sul territorio italiano.
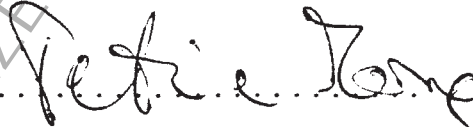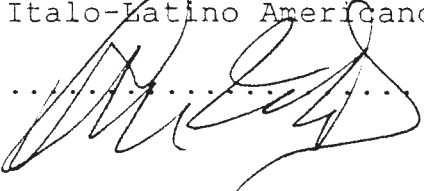
FATTO a Roma il 12.X.1999 quattro originali (in lingua italiana, spagnola, francese e portoghese), tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per l'Istituto Italo-Latino Americano:

Per il Governo italiano:

PROPRIETA' :

IMM/RE VIA DEGLI SPECCHI S.R.L.

Roma, - 5 FEB. 2001

Signor Segretario Generale,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto italo latino-americano, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 per informarLa che il Ministero della Giustizia, in sede di concertazione ministeriale, ha ritenuto l'articolo 13 dell'Accordo non rispondente ai principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei privati in caso di contratti con l'Istituto.

Al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti per ratificare l'Accordo si ritiene necessario modificare l'articolo 13 come segue:

1) Le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario o un esperto saranno regolamentate dall'ordinamento interno dell'Istituto:

2) Nei contratti con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentire loro di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale".

Qualora l'Istituto concordi con quanto sopra, la presente lettera e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il Suo consenso sulla modificazione suddetta, costituiranno un accordo il quale, come parte integrante dell'Accordo di sede, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del suddetto Accordo di sede.

Voglia gradire, Signor Segretario Generale, i sensi della mia più alta considerazione.

Umberto Leanza

Prof. Umberto Leanza

S.E. Ludovico Incisa di Camerana
Segretario Generale dell'Istituto
Italo Latino-Americano
R O M A

ISTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO
INSTITUTO ITALO-LATINOAMERICANO
INSTITUTO ÍTALO-LATINOAMERICANO
INSTITUT ITALO-LATINOAMERICAIN
PALAZZO SANTACROCE - 3, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI - 00186 ROMA
TEL. 06/68492.1 - FAX 06/6872834 - SERVIZIO COOPERAZIONE: FAX 06/68492254
E-MAIL: INFO@IILA.ORG - INTERNET: HTTP://WWW.IILA.ORG

Il Segretario Generale

Roma, 5 febbraio 2001
20/270

Chiarissimo Professore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna del seguente tenore:

"Signor Segretario Generale,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latinoamericano, firmato a Roma il 12 ottobre 1999, per informarLa che il Ministero della Giustizia, in sede di concertazione ministeriale, ha ritenuto l'articolo 13 dell'Accordo non rispondente ai principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale dei privati in caso di contratti con l'Istituto.

Al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti per ratificare l'Accordo si ritiene necessario modificare l'articolo 13 come segue:

"1) Le controversie nelle quali sarà implicato un funzionario o un esperto saranno regolamentate dall'ordinamento interno dell'Istituto.

2) Nei contratti con altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, mediante procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti,. come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre l'Istituto dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentire loro di far fronte a richieste di risarcimento di natura extracontrattuale".

Chiar.mo
Prof. Umberto Leanza
Capo del Servizio
del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati
Ministero degli Affari Esteri
R O M A

Qualora l'Istituto concordi con quanto sopra, la presente lettera e quella di risposta con la quale Vostra Eccellenza vorrà comunicarmi il Suo consenso sulla modificazione suddetta, costituiranno un accordo il quale, come parte integrante dell'Accordo di Sede, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del suddetto Accordo di Sede ".

Ho pertanto l'onore di informarLa che l'Istituto Italo-Latinoamericano concorda su quanto precede. Considera che la Sua lettera e la presente risposta costituiranno un accordo il quale, come parte integrante dell'Accordo di Sede, entrerà in vigore alla data di entrata in vigore del suddetto Accordo di Sede.

Voglia gradire, chiarissimo Professore, i sentimenti della mia più alta considerazione.

Ludovico Incisa di Camerana

Ambasciatore Ludovico Incisa di Camerana

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

D'ORDINE DEL MINISTRO

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Cons. di Stato Paolo Maria Napolitano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2971):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI) l'8 luglio 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 ottobre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI.

Esaminato dalla III commissione il 26 novembre 2002, 11 e 19 dicembre 2002.

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2091):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni, 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1º aprile 2003, 1º marzo 2005 e 9 marzo 2005.

Relazione scritta presentata il 19 aprile 2005 (atto n. 2091-*A* relatore sen. MORSELLI).

Esaminato in aula e approvato il 5 luglio 2005.

05G0167

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2005.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali on. Antonio Martusciello, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 15 luglio 2005, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Antonio Martusciello, conferitagli dal Ministro per i beni e le attività culturali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali on. Antonio Martusciello è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Registrato alla Corte dei conti, il 21 luglio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 115

ALLEGATO

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Discplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto 1egis1ativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni le attività culturali»;

Visto il decreto 1egis1ativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 4 e 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005, con il quale l'on. prof. Rocco Buttiglione è stato nominato Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005, con il quale l'on. Antonio Martusciello viene nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione per l'anno 2005, impartita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2005;

Ritenuta l'opportunità di delegare al Sottosegretario di Stato on. Antonio Martusciello la cura delle funzioni indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto degli indirizzi generali dell'on. Ministro, all'on. Antonio Martusciello, Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni e le attività culturali, è conferita la delega a trattare le materie indicate al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Nelle materie delegate nel rispetto del generale principio della distinzione tra atti di indirizzo politico e atti di gestione, l'on. Antonio Martusciello firma i relativi atti e provvedimenti.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali disposizioni di legge o di regolamento escludano la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

4. Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'attività amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata, ai sensi del precedente comma la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale e nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. L'on. Antonio Martusciello è delegato a:

a) svolgere attività istruttoria di carattere politico in materia di beni archeologici, artistici, architettonici e monumentali;

b) intervenire in Parlamento, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento, ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario;

c) promuovere e coordinare attività a carattere politico in materia di comunicazione istituzionale del Ministero, anche mediante strumenti innovativi (campagne di promozione, pubblicitarie e di divulgazione a livello nazionale, eventi, iniziative commerciali, mostre, ecc.);

d) promuovere e coordinare a livello politico i seguenti progetti speciali:

costituzione della Fondazione Reggia di Caserta;

costituzione della Fondazione Pompei/Ercolano;

costituzione della Fondazione per il Museo nazionale della Shoah, istituito con legge 17 aprile 2003, n. 91;

Archeosud (valorizzazione dei siti archeologici meridionali);

Archeomar (campagna di esplorazione e catalogazione di archeologia subacquea per i mari del sud d'Italia);

trasformazione dell'ente per le Ville Vesuviane in fondazione di diritto privato;

e) promuovere iniziative per l'attuazione e il monitoraggio dell'accordo di programma quadro in materia di beni ed attività culturali, stipulato il 2 marzo 2001 con la regione Campania e dei successivi atti integrativi e/o modificativi;

f) rappresentare il Ministero nel comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale;

g) assumere la responsabilità del coordinamento delle mostre in Italia ed all'estero;

h) esercitare la direzione ed il coordinamento dell'attività di vigilanza sulla S.I.A.E. congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, come convertito dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

i) coordinare l'azione politica relativa ai beni, alle attività agli istituti culturali ed allo spettacolo afferenti al centro-sud del Paese;

j) esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo politico-amministrativo relativamente alla politica di gestione del personale del Ministero.

2. Al Sottosegretario di Stato potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 3.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni:

a) atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e assegnazione delle risorse;

c) determinazioni di indirizzo politico;

d) direttive, circolari ed atti di carattere generale;

e) atti che devono essere sottoposti al Consiglio dei Ministri ed ai comitati interministeriali;

f) nomina o designazione dei componenti degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, ad eccezione della S.I.A.E., per la quale l'on. Martusciello procede alle designazioni ed alle nomine di competenza del Ministero, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, come convertito dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

g) designazione o nomina di rappresentanti ministeriali in enti, società, commissioni e comitati ad eccezione di quelle relative alle materie delegate all'on. Martusciello;

h) costituzione di commissioni o comitati ad eccezione di quelli relativi alle materie delegate all'on. Martusciello.

Art. 4.

1. Al coordinamento necessario ad assicurare la funzionalità dei rapporti tra il Ministro ed il Sottosegretario di Stato provvede l'Ufficio di Gabinetto.

2. Le risorse per il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio di segreteria del Sottosegretario di Stato saranno determinate annualmente nell'ambito delle disponibilità assegnate al centro di responsabilità «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

3. Al Sottosegretario di Stato competono le determinazioni relative all'impiego ed al controllo del personale assegnato alla propria segreteria.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 14 luglio 2005

Il Ministro: BUTTIGLIONE

05A07451

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2005.

Assegnazione alla regione Puglia di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del fondo, è stata destinata la complessiva somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di € 67.500.00,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti, in particolare destinando alla regione Puglia la complessiva somma di € 3.676.077,00;

Viste la nota prot. n. 231/Tg del 7 gennaio 2005, con la quale la regione Puglia ha trasmesso il programma delle verifiche tecniche ed il piano degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004;

Ritenuto, sulla base dell'esito delle risultanze istruttorie, di dover procedere al finanziamento delle predette verifiche tecniche ed interventi di adeguamento o miglioramento, per un importo complessivo pari ad € 3.674.577,00;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A valere sulla quota di competenza della regione Puglia di cui all'allegato 1 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 è assegnato alla regione medesima il finanziamento di complessivi € 3.674.577,00 da destinare alla realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *c)* della predetta ordinanza n. 3362/2004, sugli edifici ed opere indicati negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 6 giugno 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1 - *Regione Puglia*

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE
(ORD.3362/2004 - ART.1, COMMA 4, LETTERA A)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	FG	Accadia	Dialisi + Servizio Veterinario + Dipartimento Prevenzione	Comune di Accadia	€ 3.937,50
2	FG	Accadia	Chiesa Parrochiale SS. Apostoli Pietro e Paolo	Parrochia SS. Apostoli Pietro e Paolo	€ 3.500,00
3	FG	Anzano di Puglia	Casa Famiglia + Ambulatorio + Guardia Medica	Comune di Anzano di Puglia	€ 4.725,00
4	FG	Ascoli Satriano	Caserma Comando dei Carabinieri Capitano E. Basile	Comune di Ascoli Satriano	€ 4.000,00
5	FG	Ascoli Satriano	Centro Territoriale per l'impiego	Comune di Ascoli Satriano	€ 2.000,00
6	FG	Ascoli Satriano	Palazzo Visciola - Sede Municipale	Comune di Ascoli Satriano	€ 13.220,00
7	FG	Ascoli Satriano	Poliambulatorio Asl Foggia 3 - Ufficio Vigilanza Sanità	Comune di Ascoli Satriano	€ 4.625,00
8	FG	Ascoli Satriano	Stazione di Ascoli Satriano	Metropolis S.P.A.	€ 1.500,00
9	FG	Ascoli Satriano	Ufficio Guardia Medica	Comune di Ascoli Satriano	€ 1.500,00
10	FG	Ascoli Satriano	Museo Archeologico "Pasquale Rosario"	Comune di Ascoli Satriano	€ 1.500,00
11	FG	Ascoli Satriano	Sala Convegni Mons. Vittorio Consigliere	Diocesi Cerignola - Ascoli Satriano	€ 2.500,00
12	FG	Ascoli Satriano	Palazzo Uffici Polizia Municipale	Comune di Ascoli Satriano	€ 1.500,00
13	FG	Ascoli Satriano	Biblioteca Comunale	Ordine Frati Minori Francescani	€ 2.500,00
14	FG	Ascoli Satriano	Auditorium SS. Maria degli Angeli	Comune di Ascoli Satriano	€ 1.718,75
15	FG	Bovino	Consultorio	Azienda Usl Fg/3 - Foggia	€ 1.875,00
16	FG	Bovino	Sede Municipale	Comune di Bovino	€ 4.500,00
17	FG	Bovino	Chiesa della Madonna delle Grazie	Confraternita della Buona Martire	€ 1.500,00
18	FG	Bovino	Chiesa dell'Annunziata	Confraternita della SS Annunziata	€ 2.231,25
19	FG	Bovino	Chiesa del Rosario	Confraternita Maria SS del Rosario	€ 1.500,00
20	FG	Bovino	Torre - Cassero	Curia - Comune di Bovino	€ 5.625,00
21	FG	Bovino	Chiesa della Pietà	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 1.500,00
22	FG	Bovino	Chiesa di San Francesco	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 1.500,00
23	FG	Bovino	Santuario Madonna di Valleverde	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 3.183,75
24	FG	Bovino	Concattedrale – Beata Maria Vergine Assunta in Cielo	Parrocchia Concattedrale	€ 10.092,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
25	FG	Bovino	Chiesa S.Antonio da Padova	Parrocchia S.Antonio da Padova	€ 2.700,00
26	FG	Bovino	Chiesa SS Apostoli Pietro e Paolo	Parrocchia SSS Apostoli Pietro e Paolo	€ 1.781,00
27	FG	Deliceto	Chiesa dell'Annunziata	Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario	€ 2.960,00
28	FG	Deliceto	Chiesa di Sant'Anna e Morti	Confraternita di Sant'anna e Morti	€ 2.144,00
29	FG	Deliceto	Chiesa di Sant'Antonio	Confraternita di Sant'Antonio	€ 1.633,50
30	FG	Deliceto	Chiesa Parrocchiale di San Rocco	Parrocchia San Rocco	€ 2.171,00
31	FG	Deliceto	Oratorio Parrocchiale Chiesa di S. Rocco	Parrocchia San Rocco	€ 2.057,50
32	FG	Deliceto	Santuario Maria SS della Consolazione	Ordine dei Domenicani	€ 1.500,00
33	FG	Monteleone di Puglia	Chiesa del Carmine	Confraternità della Madonna del Carmine	€ 1.500,00
34	FG	Monteleone di Puglia	Chiesa di Maria SS. Addolorata	Confraternita dell'Addolorata	€ 1.500,00
35	FG	Monteleone di Puglia	Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista	Parrocchia S. Giovanni Battista	€ 9.131,25
36	FG	Monteleone di Puglia	Chiesa di San Rocco	Ente Arcidiocesi	€ 1.500,00
37	FG	Panni	Guardia Medica + Ufficio Igiene	Comune di Panni	€ 2.064,00
38	FG	Panni	Chiesa dell'Annunziata	Arcidiocesi di Foggia - Bovino	€ 1.500,00
39	FG	Panni	Sala Teatro Parrocchiale "S. Giuseppe"	Parrocchia Chiesa di Maria SS. Assunta in Cielo	€ 1.500,00
40	FG	Rocchetta S. Antonio	Poliambulatorio	Comune di Rocchetta S. Antonio	€ 3.480,00
41	FG	S. Agata di Puglia	Sede Municipale	Comune di S.Agata di Puglia	€ 4.500,00
42	FG	S. Agata di Puglia	Chiesa della Madonna del Carmine	Arcidiocesi di Foggia - Bovino	€ 1.500,00
43	FG	S. Agata di Puglia	Chiesa di Maria Vergine Madonna delle Grazie	Arcidiocesi di Foggia - Bovino	€ 1.550,00
44	FG	S. Agata di Puglia	Chiesa di San Rocco	Arcidiocesi di Foggia - Bovino	€ 1.500,00
45	FG	S. Agata di Puglia	Chiesa Parrocchiale di Sant'Andrea	Parrocchia di San Andrea	€ 1.500,00
46	FG	S. Agata di Puglia	Chiesa Parrochiale di San Michele Arcangelo	Parrocchia di San Michele Arcangelo	€ 2.700,00
47	FG	S. Agata di Puglia	Chiesa Parrocchiale di San Nicola	Parrocchia San Nicola	€ 5.928,75
48	FG	S. Agata di Puglia	Chiesa dell'Annunziata	Frati Minori Conventuali	€ 2.625,00
49	FG	Sant'agata di Puglia	Guardia Medica	Comune di S.Agata di Puglia	€ 1.500,00
50	BA	Canosa di Puglia	Concattedrale San Sabino	Parrocchia San Sabino	€ 22.400,00
51	BA	Minervino Murge	Sede Municipale e Ufficio Giudice di Pace	Comune di Minervno Murge	€ 25.100,00
52	BA	Minervino Murge	Chiesa Maria SS. Incoronata	Parrocchia Maria Santissima Incoronata	€ 11.250,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
53	BA	Canosa di Puglia	Palazzo di Città	Comune di Canosa di Puglia	€ 13.054,50
54	BA	Minervino Murge	Chiesa Santa Maria Assunta	Parrocchia Santa Maria Assunta	€ 11.250,00
55	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Maria Santissima del Rosario	Parrocchia Maria Santissima del Rosario	€ 10.500,00
56	BA	Minervino Murge	Chiesa San Michele Arcangelo	Parrocchia San Michele Arcangelo	€ 10.406,25
57	BA	Canosa di Puglia	Chiesa San Francesco e San Biagio	Parrocchia San Francesco e San Biagio	€ 8.925,00
58	BA	Minervino Murge	Santuario Madonna del Sabato	Parrocchia Madonna del Sabato	€ 4.725,00
59	BA	Minervino Murge	Chiesa Beata Vergine Immacolata	Parrocchia Beata Vergine Immacolata	€ 5.400,00
60	BA	Minervino Murge	Chiesa Purgatorio	Diocesi di Andria	€ 7.875,00
61	BA	Canosa di Puglia	Sede distaccata Tribunale Trani	Comune di Canosa di Puglia	€ 5.958,75
62	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Gesu' Giuseppe e Maria	Parrocchia Gesù Giuseppe e Maria	€ 5.775,00
63	BA	Minervino Murge	Opere Parrocchiali Chiesa Beata Vergine Immacolata	Parrocchia Beata Vergine Immacolata	€ 5.625,00
64	BA	Spinazzola	Palazzo Comunale	Comune di Spinazzola	€ 5.625,00
65	BA	Minervino Murge	Biblioteca Comunale	Comune di Minervino Murge	€ 5.062,50
66	BA	Canosa di Puglia	Museo Civico "Palazzo Casieri"	Comune di Canosa di Puglia	€ 4.710,00
67	BA	Canosa di Puglia	Comando di Polizia Municipale	Comune di Canosa di Puglia	€ 4.698,75
68	BA	Canosa di Puglia	Opere Parrocchiali Maria SS. del Rosario	Parrocchia Maria SS. del Rosario	€ 4.687,50
69	BA	Minervino Murge	Opere Parrocchiali Santa Maria Assunta	Diocesi di Andria	€ 4.375,00
70	BA	Minervino Murge	Opere Parrocchiali Madonna del Sabato	Parrocchia Madonna del Sabato	€ 4.218,75
71	BA	Canosa di Puglia	Stazione Carabinieri	Comune di Canosa di Puglia	€ 3.976,00
72	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Nostra Signora di Costantinopoli	Rettoria Nostra Signora di Costantinopoli	€ 3.850,00
73	BA	Minervino Murge	Chiesa Maria SS. del Carmelo e di S. Andrea Ap.	Rettoria Maria SS. del Carmelo e di S. Andrea Ap.	€ 3.750,00
74	BA	Minervino Murge	Opere Parrocchiali Maria SS. Incoronata	Parrocchia Maria Santissima Incoronata	€ 3.525,00
75	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Santa Lucia	Diocesi di Andria	€ 3.437,50
76	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Santa Teresa	Parrocchia Santa Teresa	€ 3.037,50
77	BA	Minervino Murge	Opere Parrocchiali San Michele Arcangelo	Parrocchia San Michele Arcangelo	€ 3.000,00
78	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Maria SS. del Carmine	Rettoria Maria SS. del Carmine	€ 2.925,00
79	BA	Minervino Murge	Chiesa Madonna delle Grazie	Diocesi di Andria	€ 2.718,75
80	BA	Canosa di Puglia	Opera Parrocchiale San Francesco e San Biagio	Parrocchia San Francesco e San Biagio	€ 2.531,25

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
81	BA	Canosa di Puglia	Oratorio S. Antonio da Padova	Parrocchia S. Antonio da Padova	€ 2.400,00
82	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Passione	Opera della Preservazione della Fede	€ 2.273,75
83	BA	Minervino Murge	Sede Polizia Municipale	Opera Pia "Corsi-Falconi"	€ 2.000,00
84	BA	Canosa di Puglia	Opere Parrocchiali S. Teresa	Parrocchia Santa Teresa	€ 1.912,50
85	BA	Minervino Murge	Chiesa Madonna della Croce	Diocesi di Andria	€ 1.875,00
86	BA	Spinazzola	Biblioteca-Pinacoteca "T.Liuzzi"	Comune di Spinazzola	€ 1.875,00
87	BA	Canosa di Puglia	Opera Parrocchiale Gesù Giuseppe e Maria	Parrocchia Gesù Giuseppe e Maria	€ 1.800,00
88	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesu'	Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesu'	€ 1.718,75
89	BA	Canosa di Puglia	Chiesa Sant'antonio da Padova	Parrocchia Sant'antonio da Padova	€ 1.678,25
90	BA	Canosa di Puglia	Opere Parrocchiali San Sabino	Parrocchia San Sabino	€ 1.500,00
91	FG	Foggia	Maternita'-Pediatrico	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 65.365,00
92	FG	Lucera	Convitto Nazionale "R. Bonghi"	Convitto Nazionale "R. Bonghi"	€ 64.400,00
93	FG	Foggia	Monoblocco	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 62.098,50
94	FG	Lucera	Presidio Ospedaliero Lastaria	Azienda Usl Fg/3 - Foggia	€ 60.526,50
95	FG	Foggia	Presidio "D'Avanzo"	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 47.547,00
96	FG	Lucera	Cattedrale	Diocesi Lucera - Troia	€ 44.900,00
97	FG	Celenza Valfortore	ex Convento delle Clarisse	Comune Celenza Valfortore	€ 35.787,50
98	FG	Manfredonia	Uffici Demografici	Conoscitore Pasquale	€ 31.940,00
99	FG	Manfredonia	Tribunale di Manfredonia	Comune di Manfredonia	€ 29.420,00
100	FG	Manfredonia	Palazzo dei Celestini	Comune di Manfredonia	€ 28.340,00
101	FG	Manfredonia	Municipio Palazzo S. Domenico	Comune di Manfredonia	€ 27.260,00
102	FG	Sannicandro Garg.	Parrocchia S. Maria del Borgo	diocesi di San Severo	€ 25.280,00
103	FG	Foggia	Malattie Infettive	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 18.838,50
104	FG	Manfredonia	Casa di Riposo "Stella Maris"	Ordine di Sacerdoti Famiglia Dei discepoli	€ 16.460,00
105	FG	Sannicandro Garg.	Suore Riparatrici del Sacro Cuore M. Zaccagnino	Casa Generalizia dell'istituto delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore	€ 16.460,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
106	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale Beata Maria Vergine Madre della Chiesa	Parrocchia Beata Maria Vergine Madre della Chiesa	€ 15.357,50
107	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di San Paolo Apostolo	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 14.354,00
108	FG	Foggia	Medicina Legale - Area Tecnica	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 14.300,00
109	FG	S. Marco in Lamis	Com.di S. Marco in Lamis-Palazzo Badiale Sede Munic	Comune di San Marco In Lamis	€ 14.246,00
110	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe Artigiano	Arcidiocesi Foggia-Bovino	€ 13.139,00
111	FG	Troia	Distretto Sanitario + C.S.M. + Dipartimento Prev.	Comune di Troia	€ 13.073,50
112	FG	Manfredonia	Casa di Riposo "Anna Rizzi"	Comune di Manfredonia	€ 12.950,00
113	FG	Foggia	Palazzina Uffici Direzione	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 12.906,50
114	FG	Manfredonia	Palazzo Seminario	Comune di Manfredonia	€ 12.500,00
115	FG	Foggia	Oratorio Chiesa del Sacro Cuore	Parrocchia del Sacro Cuore	€ 12.375,00
116	FG	Monte Sant'angelo	Palazzo San Benedetto	Comune di Monte Sant'angelo	€ 11.950,00
117	FG	Foggia	Palazzina Poliambulatori	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 11.947,50
118	FG	Castelluccio Valm.	Municipio	Comune di Castelluccio Valmaggiore	€ 11.250,00
119	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di Gesù e Maria	Parrocchia di Gesù e Maria	€ 11.250,00
120	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale San Ciro Medico e Martire	Parrocchia San Ciro Medico e Martire	€ 11.250,00
121	FG	Manfredonia	Mercato Coperto "Viale Michelangelo"	Comune di Manfredonia	€ 11.250,00
122	FG	Foggia	Chiesa	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 11.110,50
123	FG	Foggia	Palazzina Università-Psichiatrico	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 11.100,00
124	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale San Pio X	Parrocchia San Pio X	€ 9.000,00
125	FG	Celenza Valfortore	Municipio	Comune di Celenza Valfortore	€ 8.662,50
126	FG	Pietramontecorvino	Casa Municipale	Comune Pietramontecorvino	€ 8.570,50
127	FG	Pietramontecorvino	Ufficio Postale	Comune Pietramontecorvino	€ 8.570,50
128	FG	Lucera	Poliambulatorio + Distretto Socio Sanitario	Azienda Usl Fg/3 - Foggia	€ 8.075,50
129	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale B.M. Vergine Immacolata	Provincia Monastica di Sant'Angelo e San Pio	€ 7.900,00
130	FG	Biccari	Municipio	Comune di Biccari	€ 7.875,00
131	FG	Foggia	Oratorio Parrocchia Santa Maria della Croce	Pia Opera della divina Provvidenza	€ 7.875,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
132	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonia Da Padova	Provincia Religiosa S.Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise	€ 7.800,00
133	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale Santi Guglielmo e Pellegrino	Arcidiocesi Foggia-Bovino	€ 7.500,00
134	FG	Manfredonia	Municipio ex Edificio Scolastico Bozzelli	Comune di Manfredonia	€ 7.500,00
135	FG	Foggia	Chiesa Madonna dei Sette Veli	Parrocchia Cattedrale	€ 7.312,50
136	FG	Foggia	Oratorio Chiesa SS Salvatore	Parrocchia Chiesa del SS Salvatore	€ 6.880,00
137	FG	Lucera	Chiesa di Cristo Re	Diocesi Lucera - Troia	€ 6.875,00
138	FG	Vieste	Chiesa San Guiseppe Operaio	Ente Arcidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo	€ 6.875,00
139	FG	Roseto Valfortore	Casa Comunale	Comune di Roseto Valfortore	€ 6.600,00
140	FG	Foggia	Oratorio-Casa Canonica Chiesa Cattedrale	Parrocchia Cattedrale	€ 6.300,00
141	FG	Foggia	Chiesa di San Domenico	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 6.125,00
142	FG	Foggia	Chiesa Parrochiale S. Michele Arcangelo	Arcidiocesi Foggia-Bovino	€ 6.125,00
143	FG	Trinitapoli	Municipio	Comune di Trinitapoli	€ 6.000,00
144	FG	S. Marco In Lamis	Mercato Coperto - Mercato Ittico - Macelleria-Box	Comune di San Marco In Lamis	€ 5.800,00
145	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di S. Pasquale Baylon	Ente Provinciale Monastica Dei Frati Minori di Puglia e Molise	€ 5.625,00
146	FG	Foggia	Centrale Termica - Maternita'	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 5.596,00
147	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale S. Maria della Croce	Pia Opera della divina Provvidenza	€ 5.281,25
148	FG	Orsara di Puglia	Ex Scuola Media- Ufficio del Lavoro e 118 - Via Ponte Capò	Comune di Orsara di Puglia	€ 5.188,50
149	FG	Poggio Imperiale	Sede Municipale Uffici	Comune Poggio Imperiale	€ 5.184,50
150	FG	Volturino	Poliambulatorio + Consultorio + Guardia Medica	Comune di Volturino	€ 5.175,00
151	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale Sant'alfonso De Liguori	Arcidiocesi Foggia-Bovino	€ 5.137,50
152	FG	S. Marco In Lamis	Palestra Via D. Alighieri	Comune di San Marco In Lamis	€ 5.062,50
153	FG	Manfredonia	A.S.E. "Cantiere"	Comune di Manfredonia	€ 5.000,00
154	FG	Poggio Imperiale	Chiesa San Nazario	Parrocchia San Placido Martire	€ 4.987,50
155	FG	Foggia	Chiesa di S. Giovanni Battista	Parrocchia di S. Giovanni Battista	€ 4.950,00
156	FG	Foggia	Chiesa e Sala Teatro Parrocchiale Maria SS del Carmine	Padri Carmelitani	€ 4.765,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
157	FG	S. Marco In Lamis	Ente Diocesi Fg Vicariato di San Marco In Lamis	Istituto per il Sostentamento del Clero	€ 4.760,00
158	FG	Rignano Garganico	Palazzo Comunale	Comune di Rignano Garganico	€ 4.725,00
159	FG	Lucera	Agenzia delle Entrate	Comune di Lucera	€ 4.594,00
160	FG	Casalvecchio di Puglia	Poliambulatorio	Comune di Casalvecchio di Puglia	€ 4.556,50
161	FG	Castelluccio V.M.	Poliambulatorio + Guardia Medica + Servizio 118	Comune di Castelluccio V.M.	€ 4.500,00
162	FG	Foggia	ente Arcidiocesi Foggia - Bovino (Curia ed Uffici)	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 4.500,00
163	FG	S. Marco In Lamis	Santuario di San Matteo Apostolo	Provincia Monastica dei Frati Minori di Puglia e Molise	€ 4.453,75
164	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore	Parrocchia del Sacro Cuore	€ 4.414,00
165	FG	Roseto Valfortore	Poliambulatorio	Comune di Roseto Valfortore	€ 4.375,00
166	FG	Sannicandro Garg.	Chiesa del Carmine	Parrocchia S. Maria del Carmine	€ 4.375,00
167	FG	Foggia	Oratorio-Uffici-Alloggi Chiesa di S.Pasquale Baylon	Provincia Monastica dei Frati Minori di Puglia e Molise	€ 4.331,00
168	FG	Foggia	Oratorio Parrocchia di Sant'Antonia da Padova	Provincia Religiosa S.Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise	€ 4.331,00
169	FG	Pietramontecorvino	Chiesa dell'Annunziata	Parrocchia di Maria SS Assunta	€ 4.172,00
170	FG	Carpino	Municipio Via Mazzini 38	Comune di Carpino	€ 4.134,50
171	FG	Castelluccio Valm.	Palestra Comunale e Pro-Loco	Comune di Castelluccio Valm.	€ 4.110,00
172	FG	Foggia	Canonica-Sala Riunione Parrocchia dello Spirito Santo	Arcidiocesi Foggia-Bovino	€ 4.080,00
173	FG	S. Marco In Lamis	Chiesa Parrocchiale Santa Maria delle Grazie	Parrocchia Santa Maria delle Grazie	€ 4.025,00
174	FG	Roseto Valfortore	Caserma Carabinieri	Comune di Roseto Valfortore	€ 4.000,00
175	FG	S. Marco In Lamis	Centro Motorio di Riabilitazione "Padre Pio"	Comune di San Marco In Lamis	€ 3.972,50
176	FG	Castelluccio De' Sauri	Chiesa Parrocchiale del Santissimo Salvatore	Parrochia Chiesa del SS. Salvatore	€ 3.937,50
177	FG	Foggia	Locali per Catechismo della Chiesa Cattedrale	Parrocchia Cattedrale	€ 3.850,00
178	FG	Foggia	Oratorio Parrocchia San Pio X	Parrocchia San Pio X	€ 3.800,00
179	FG	Foggia	Chiesa Parrochiale S.Francesco Saverio	Parrocchia S.Francesco Saverio	€ 3.750,00
180	FG	Foggia	Centrale Termica	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 3.733,50
181	FG	Foggia	Oratorio- Centro Accoglienza Chiesa Gesù e Maria	Parrocchia di Gesù e Maria	€ 3.712,50

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
182	FG	S. Marco In Lamis	Uffici Amministrativi Asl Fg/1 ex Carcere Mandamen	Comune di San Marco In Lamis	€ 3.675,00
183	FG	Castelluccio Valm.	Centro Polivalente - Biblioteca	Comune di Castelluccio Valm.	€ 3.550,00
184	FG	Monte Sant'angelo	Delegazione Municipale	Comune di Monte S.Angelo	€ 3.550,00
185	FG	Foggia	Oratorio Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa	Parrocchia Beata Maria Vergine Madre della Chiesa	€ 3.404,00
186	FG	Manfredonia	Mercato Ittico	Comune di Manfredonia	€ 3.375,00
187	FG	Poggio Imperiale	Chiesa San Placido Martire	Parrocchia San Placido Martire	€ 3.360,00
188	FG	Foggia	Oratorio Chiesa di Cristo Re	Parrocchia di Cristo Re	€ 3.325,00
189	FG	Lucera	Uff. Comunali Servizi Sociali Via Petrarca	Comune di Lucera	€ 3.194,00
190	FG	Foggia	Chiesa di Santa Chiara	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 3.150,00
191	FG	Foggia	Oratorio Chiesa Gesù e Maria - Teatro	Parrocchia di Gesù e Maria	€ 3.037,50
192	FG	Foggia	Chiesa del Carmine	Confraternita del Carmine Insignita al Terzo Ordine del Carmine	€ 3.000,00
193	FG	Volturara Appula	Poliambulatorio + Guardia Medica	Azienda Usl Fg/3 - Foggia	€ 2.869,00
194	FG	S. Marco In Lamis	Chiesa Parrochiale di San Berardino	Parrocchia di San Berardino	€ 2.700,00
195	FG	S. Marco In Lamis	Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate	Parrocchia S.Antonio Abate	€ 2.700,00
196	FG	Foggia	Chiesa di Sant'Agostino	Arcidiocesi Foggia-Bovino	€ 2.646,25
197	FG	Foggia	Sala-Teatro Parrocchia di San Paolo Apostolo	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 2.625,00
198	FG	Manfredonia	Sala del Regno dei Testimoni di Geova	Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova	€ 2.625,00
199	FG	Sannicandro Garg.	Centro Igiene Mentale Via S. Cristoforo	Comune di San Nicandro Garganico	€ 2.625,00
200	FG	Foggia	Aule Catechesi Parrocchia di San Paolo Apostolo	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 2.587,50
201	FG	Manfredonia	Mercato Ortofrutticolo	Comune di Manfredonia	€ 2.531,00
202	FG	Vieste	Chiesa San Francesco	Arcidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo	€ 2.500,00
203	FG	Foggia	Oratorio Chiesa Parrocchiale S. Guglielmo e Pellegrino	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 2.400,00
204	FG	Pietra Montecorvino	Poliambulatorio + Guardia Medica	Comune di Pietra Montecorvino	€ 2.380,00
205	FG	S. Ferdinando di Puglia	Comando Polizia Municipale	Comune di San Ferdinando di Puglia	€ 2.375,50
206	FG	Foggia	Oratorio Parrocchia Maria SS del Carmine	Padri Carmelitani	€ 2.362,50
207	FG	S. Marco In Lamis	Chiesa Parrocchiale dell'addolorata	Arciconfraternita SS. Vergine del Dolore	€ 2.343,75

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
208	FG	Foggia	Oratorio Chiesa di S. Stefano Protomartire	Parrocchia di S. Stefano Protomartire	€ 2.250,00
209	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di Sant'Anna	Provincia di Foggia F.M. Cappuccini	€ 2.250,00
210	FG	Manfredonia	Comando dei Vigili Urbani	Comune di Manfredonia	€ 2.250,00
211	FG	Foggia	Oratorio Parrocchia Beata Maria Vergine Immacolata	Provincia Monastica di Sant'Angelo e San Pio	€ 2.187,50
212	FG	Pietramontecorvino	Caserma dei Carabinieri	Comune Pietramontecorvino	€ 2.175,00
213	FG	Orsara di Puglia	Municipio	Comune di Orsara di Puglia	€ 2.173,00
214	FG	Foggia	Palazzine Officine	Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti"	€ 2.094,00
215	FG	Foggia	Museo diocesano (ex Chiesa Annunziata)	Parrocchia Cattedrale	€ 2.000,00
216	FG	Sannicandro Garg.	Chiesa San Giorgio	Santa Maria del Borgo	€ 2.000,00
217	FG	Vieste	Chiesa Santa Croce	Arcidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo	€ 2.000,00
218	FG	Pietramontecorvino	Ambulatorio	Comune di Pietramontecorvino	€ 1.950,00
219	FG	Foggia	Chiesa delle Croci	Reale Congregazione del Monte Calvario	€ 1.937,50
220	FG	Pietramontecorvino	Centro Anziani "L'incontro"	Comune di Pietramontecorvino	€ 1.937,50
221	FG	S. Marco In Lamis	ex Ufficio Registro - Sede Protezione Civile	Comune di San Marco In Lamis	€ 1.935,00
222	FG	Poggio Imperiale	Chiesa Sacro Cuore di Gesu'	Parrocchia San Placido Martire	€ 1.934,00
223	FG	Foggia	Chiesa di Maria SS. delle Grazie	Congregazione Maria SS. delle Grazie	€ 1.875,00
224	FG	Foggia	Chiesa dei Morti	Arcidiocesi di Foggia-Bovino	€ 1.875,00
225	FG	Vieste	Chiesa Santa Maria delle Grazie	Arcidiocesi Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo	€ 1.875,00
226	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di San Luigi Gonzaga	Parrocchia di San Luigi Gonzaga	€ 1.800,00
227	FG	Foggia	Chiesa di Santa Maria di Loreto	Confraternita di Sant'Eligio	€ 1.755,00
228	FG	Manfredonia	Circoscrizione Montagna	Comune di Manfredonia	€ 1.750,00
229	FG	Foggia	Oratorio Parrocchia San Ciro Medico e Martire	Parrocchia San Ciro Medico e Martire	€ 1.650,00
230	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia	Arcidiocesi Foggia-Bovino	€ 1.625,00
231	FG	Roseto Valfortore	Servizio 118 + G. Medica + Consultorio	Comune di Roseto Valfortore	€ 1.590,00
232	FG	Manfredonia	Sala di Culto Evangelica	ente Morale "Opera delle Chiese Cristiane dei Fratelli"	€ 1.562,50
233	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di Sant'Isidoro	Acidiocesi Foggia-Bovino	€ 1.500,00
234	FG	Foggia	Chiesa Parrocchiale di Cristo Re	Parrocchia di Cristo Re	€ 1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
235	FG	S. Marco In Lamis	Oratorio Parrocchiale San Berardino	Parrocchia San Berardino	€ 1.500,00
236	FG	Orsara di Puglia	Ambulatorio + Consultorio + Guardia Medica	Comune di Orsara di Puglia	€ 1.500,00
237	FG	Rignano Garganico	Museo Civico Grotta Paglicci (ex Palazzo Comunale)	Comune di Rignano Garganico	€ 1.500,00
238	FG	Foggia	Chiesa di San Giuseppe	Arciconfraternita di San Giuseppe	€ 1.500,00
239	FG	Apricena	Stazione di San Marco Ferrovie del Gargano	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.500,00
240	FG	Rodi Garganico	Stazione di Rodi Garganico Ferrovie del Gargano	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.500,00
241	FG	Sannicandro Garg.	Stazione di Sannicandro Ferrovie del Gargano	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.500,00
242	FG	Vico del Gargano	Stazione di Vico del Gargano Ferrovie del Gargano	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.500,00
243	BA	Barletta	SP 189 - Racc. tra SS 16 e SS 170 dir. Km 7+521	Provincia di Bari	€ 21.930,00
244	BA	Canosa	SP 181 - Canosa alla SP 231 Km 2+965	Provincia di Bari	€ 16.850,00
245	BA	Barletta	Sp 168 - Barletta-Corato Km 10+760	Provincia di Bari	€ 16.652,00
246	BA	Barletta	SP 189 - Racc. tra SS 16 e SS 170 dir. Km 0+634	Provincia di Bari	€ 14.078,00
247	BA	Minervino Murge	SP 221 - Anulare dell'invaso Locone Km 13+125	Provincia di Bari	€ 13.616,00
248	BA	Barletta	SP 3 Salinelle - Km 0+508	Provincia di Bari	€ 7.350,00
249	BA	Minervino Murge	SP 221 - Anulare dell'invaso Locone Km 14+452	Provincia di Bari	€ 5.310,00
250	BA	Minervino Murge	SP 64 - Minervino Al Raccordo per Lavello Km 2+017	Provincia di Bari	€ 5.175,00
251	BA	Spinazzola	SP 25 - S.Lucia Km 0+037	Provincia di Bari	€ 4.631,25
252	BA	Barletta	SP 3 Salinelle - Km 0+104	Provincia di Bari	€ 4.320,00
253	BA	Canosa	SP 3 Salinelle - Km 14+181	Provincia di Bari	€ 3.510,97
254	BA	Barletta	SP 3 Salinelle - Km 2+135	Provincia di Bari	€ 3.502,28
255	BA	Canosa	SP 24 - Gaudiano Km 9+551	Provincia di Bari	€ 3.217,50
256	BA	Canosa	SP 3 Salinelle - Km 14+500	Provincia di Bari	€ 2.430,00
257	BA	Spinazzola	SP 194 - Tufara Km 4+798	Provincia di Bari	€ 1.920,00
258	BA	Spinazzola	SP 196 - Arginale Basentello Km 1+972	Provincia di Bari	€ 1.725,00
259	BA	Canosa	SP 3 Salinelle - Km 15+096	Provincia di Bari	€ 1.710,00
260	BA	Spinazzola	SP 7 Capodacqua 1 - Km 3+747	Provincia di Bari	€ 1.701,00
261	BA	Canosa	SP 24 - Gaudiano Km 4+063	Provincia di Bari	€ 1.500,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
262	BA	Minervino Murge	SP 64 - Minervino al Raccordo per Lavello Km 4+671	Provincia di Bari	€ 1.417,50
263	BA	Spinazzola	SP 7 Capodacqua 1 - Km 4+0,49	Provincia di Bari	€ 1.000,00
264	BA	Canosa	SP 3 Salinelle - Km 14+935	Provincia di Bari	€ 1.000,00
265	BA	Barletta	SP 189 - Racc. Tra SS 16 e SS 170 dir. Km 9+022	Provincia di Bari	€ 1.000,00
266	BA	Spinazzola	SP 7 Capodacqua 1 - Km 1+623	Provincia di Bari	€ 1.000,00
267	BA	Canosa	SP 3 Salinelle - Km 19+418	Provincia di Bari	€ 1.000,00
268	BA	Barletta	Ponte Ferrotramviaria su Strada Barbarisco	Regione Puglia - Ferrotramviaria	€ 1.000,00
269	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 11+568	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 2.070,00
270	FG	Manfredonia	Ponte Lungomare del Sole di Siponto	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	€ 1.800,00
271	FG	Sannicandro Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 23+525	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.575,00
272	FG	Manfredonia	Ponte Via delle Ginestre	Comune di Manfredonia	€ 1.350,00
273	FG	Rodi Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 66+475	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
274	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 50+417	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
275	FG	San Severo	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 10+426	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
276	FG	Rodi Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 67+878	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
277	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 17+495	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
278	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 20+578	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
279	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 22+989	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
280	FG	Ischitella	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 63+092	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
281	FG	Manfredonia	Ponte Viale S. Marcellino	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	€ 1.000,00
282	FG	Manfredonia	Ponte Viale Console Claudio	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	€ 1.000,00
283	FG	Carpino	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 55+428	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
284	FG	Rodi Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 68+007	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
285	FG	Sannicandro Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 28+510	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
286	FG	Manfredonia	Ponte Viale Foggia	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	€ 1.000,00
287	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 16+708	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
288	FG	Sannicandro Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 29+179	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
289	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 12,455	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
290	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 14+806	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
291	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 21+838	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
292	FG	Carpino	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 55+645	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
293	FG	San Severo	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 8+304	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
294	FG	Vico del Gargano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 75+281	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
295	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 19+589	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
296	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 16+999	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
297	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 22+787	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
298	FG	Carpino	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 56+526	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
299	FG	Carpino	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 57+092	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
300	FG	Carpino	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 58+046	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
301	FG	Manfredonia	Ponte Viale degli Ipogei	Consorzio di Bonifica	€ 1.000,00
302	FG	Rodi Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 72+495	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
303	FG	Vico del Gargano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 77+985	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
304	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 51+466	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
305	FG	Sannicandro Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 25+919	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
306	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 16+244	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
307	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 51+132	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
308	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 53+680	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
309	FG	Rodi Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 69+115	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
310	FG	Rodi Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 69+848	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
311	FG	Sannicandro Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 28,578	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
312	FG	Vico del Gargano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 75+594	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
313	FG	Vico del Gargano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 75+644	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
314	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 50+643	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
315	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 52+727	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
316	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 54+154	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
317	FG	Ischitella	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 60+852	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
318	FG	Rodi Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 69+726	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
319	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 18+298	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
320	FG	Vico del Gargano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 74+612	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
321	FG	Apricena	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 16+466	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
322	FG	Cagnano Varano	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 51+765	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
323	FG	Ischitella	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 62+410	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
324	FG	Sannicandro Garganico	Ponte Ferrovie del Gargano - Km 24+236	Regione Puglia - Ferrovie del Gargano	€ 1.000,00
				TOTALE	€ 1.836.029,00

ALLEGATO 2 - *Regione Puglia*

PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO O MIGLIORAMENTO SISMICO
(ORD 3362/2004 - ART 1, COMMA 4, LETTERA C)

N.	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA	SOGGETTO BENEFICIARIO	CONTRIBUTO CONCESSO
325	FG	Foggia	Presidio Ospedaliero "Ospedali Riuniti" di Foggia - Plesso Monoblocco - Corpo di Fabbrica "B	Azianda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti	€ 1.514.127,75
326	FG	Foggia	Presidio Ospedaliero "Ospedali Riuniti" di Foggia - Plesso Monoblocco - Corpo di Fabbrica "E"	Azianda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti	€ 324.420,25
				TOTALE	€ 1.838.548,00
				TOTALE GENERALE	**€ 3.674.577,00**

05A07225

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2005.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale. (Ordinanza n. 3447).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organoclorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005 n. 3441 recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale».

Visto il decreto del Commissario delegato - presidente della regione del 28 giugno 2005 recante la nomina del soggetto attuatore;

D'intesa con la regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del 10 giugno 2005, n. 3441 è aggiunto il seguente periodo: «Nelle more della predisposizione del piano di cui al presente comma il soggetto attuatore è autorizzato ad erogare anticipazioni parziali tenuto conto delle istruttorie espletate anche sulla base della documentazione fornita dagli interessati».

Art. 2.

1. Il soggetto attuatore, nominato con decreto del presidente della regione - Commissario delegato del 28 giugno 2005 n. 1, anche in deroga alle eventuali disposizioni normative che disciplinano, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, il conferimento di incarichi, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del 10 giugno 2005, n. 3441, della commissione tecnica, nominata ai sensi del decreto n. T0196/2005, per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio delle matrici ambientali e della popolazione del fiume Sacco, nonché del necessario supporto logistico e strumentale da parte dalla regione Lazio.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi di tre consulenti aventi specifica competenza in materia ambientale e sanitaria e di un consulente giuridico designati dal soggetto attuatore medesimo.

3. Per garantire il necessario supporto al soggetto attuatore nello svolgimento delle attività di cui all'ordinanza 3441/2005 è istituita apposita struttura di missione, composta complessivamente da dieci unità di personale cui conferire compiti di carattere tecnico-amministrativo e contabile, di cui cinque in posizione di comando, distacco o fuori ruolo appartenenti ad amministrazioni, ad enti pubblici ovvero a società a totale capitale pubblico e cinque estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato di durata semestrale rinnovabile per tutta la durata dello stato di emergenza, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'articolo 19 del CCNL del comparto Ministeri.

4. L'utilizzazione dei dipendenti pubblici è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Ai consulenti di cui al comma 2 è corrisposto un compenso mensile pari al 30% lordo del trattamento economico in godimento e, qualora non dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina, con proprio provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della professionalità richiesta e della specificità dell'incarico conferito.

6. In favore del personale di cui al comma 3 è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera dirigenziale, fermo il trattamento retributivo in godimento è corrisposta un'indennità pari al 30% della retribuzione di posizione.

7. Il soggetto attuatore può avvalersi, altresì, di personale avente specifiche professionalità, appartenente a pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di attività di carattere straordinario, nel limite massimo di tre unità. In favore di tale personale viene corrisposta un'indennità nella misura pari a 70 ore di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.

8. Al soggetto attuatore è corrisposta, con provvedimento del Commissario delegato - presidente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Commissario delegato in data 28 giugno 2005, un'indennità di carica, in aggiunta al trattamento economico in godimento, parametrata sul trattamento eco-

nomico in godimento ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del presidente della regione Lazio.

9. Agli oneri relativi ai commi 1, 5, 6, 7 e 8 si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 4 dell'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3441.

Art. 3.

1. Le risorse di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3441 del 10 giugno 2005 sono trasferite su apposita contabilità speciale all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, per gli interventi di emergenza in ordine all'inquinamento del territorio del bacino del fiume Sacco, intestata al soggetto attuatore.

2. Il soggetto attuatore è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Roma, 14 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07364

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004, e il territorio della regione Calabria, nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004. (Ordinanza n. 3448).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401, del 18 febbraio 2005, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;

Viste le note del 20 aprile e 25 maggio 2005 con le quali il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alle regioni interessate dai predetti eventi alluvionali di far pervenire la proposta congiunta di riparto delle risorse finanziarie, allo scopo stanziate, così come previsto dall'art. 6, comma 1, della sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3401 del 2005, da destinare ai prefetti commissari delegati;

Tenuto conto che le predette note non sono state riscontrate dalle amministrazioni regionali interessate per cui non si è potuto provvedere ad adottare il provvedimento di riparto dei fondi previsto dalla medesima disposizione;

Vista altresì la successiva nota del 15 giugno 2005 del medesimo Dipartimento della protezione civile, con la quale si comunica alle regioni interessate che, in considerazione delle ragioni di somma urgenza si provvederà ad adottare apposita ordinanza di protezione civile modificativa della precedente;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 4 luglio 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, è soppresso ed è così sostituito:

«*1.* I presidenti delle regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono nominati Commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici di cui in premessa.».

2. Al comma 1 dell'art. 5 primo periodo dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, le parole «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole «entro cinque mesi».

3. Il comma 1 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401 del 18 febbraio 2005, è soppresso ed è così sostituito:

«*1.* Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è destinata la somma di 10 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni da

adottarsi entro il 31 luglio 2005, che tenga anche conto dell'entità dei danni occorsi nei territori interessati; ove per tale data non dovesse essere stata adottata detta proposta, il riparto è determinato entro i successivi 15 giorni dal Capo del Dipartimento della protezione civile.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07365

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3449).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005;

Vista la nota del 23 giugno 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna, nonché la successiva nota del 7 luglio 2005 del Presidente della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, degli stati d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 5 luglio 2005 del Vice-Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6 e n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, con il quale è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004;

Vista la nota del sindaco del comune di Napoli del 3 giugno 2005;

Viste le note del 19 maggio e del 12 luglio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato dì emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-economico-ambien-

tale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

Vista la nota del 29 giugno 2005 del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante della provincia di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 20 febbraio 2004, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360 del 21 maggio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della regione Siciliana»;

Considerato che in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo tra settembre e dicembre 2003 sono stati dichiarati gli stati d'emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 7 novembre 2003 e 20 febbraio 2004;

Considerato che, con le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 2004 e n. 3360 del 2005, sopra richiamate, in vigenza dello stato d'emergenza, e tenuto conto della carenza di fondi, la regione siciliana è stata autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2003;

Tenuto conto che la regione siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualità 2004, del Fondo regionale di protezione civile, il che può essere consentito sulla base dell'ordinamento giuridico vigente in considerazione che la situazione di criticità ancora in atto può essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera *b)* dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992;

Considerato che per gli eventi calamitosi in questione è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3440 del 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario, per cui, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la regione siciliana può utilizzare la quota parte delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2004, da destinare al completamento degli interventi predisposti in regime straordinario;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che il giorno 7 luglio 2005 la città di Londra è stata duramente colpita da una gravissima serie di attentati di natura terroristica, che hanno provocato la morte di decine di persone ed il ferimento di altrettante;

Considerato che persiste una diffusa situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dalla possibile verificazione di ulteriori attentati;

Ravvisata, quindi, la necessità di entrare urgentemente in contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel Regno Unito, al fine di fornire ai medesimi utili informazioni nonché ogni possibile forma di assistenza;

Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalità e costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili di un messaggio SMS - short message service - da parte dei gestori dei sevizi di telefonia mobile;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;

Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 7 luglio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 e n. 3443 del 15 giugno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.

2. La regione Emilia-Romagna, per l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, su disposizione del presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, a titolo di anticipazione sulla contabilità speciale di cui al comma 6, l'importo di euro 2.100.000,00 derivante da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito del Piano degli interventi relativo agli eventi calamitosi del 2000.

3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, anche per piani stralci, all'affidamento, anche utilizzando per le attività esecutive quali soggetti attuatori i sindaci degli enti locali territorialmente interessati, delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 n. 3401.

4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato può approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

6. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 2.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto e all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile citate in premessa, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 146 e 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

2. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dagli articoli 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

3. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi relativi al sistema depurativo del comune di Mondragone (Caserta), il presidente della regione Campania - Commissario delegato si avvale, in aggiunta alle risorse già attribuite al medesimo dall'ordinanza di protezione civile n. 2425/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dell'ulteriore somma di euro 1.400.000,00 in limiti di impegno a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il presidente della regione Campania - Commissario delegato è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite di impegno.

4. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158/2001, così come modificato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3293/2003 e dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 3342/2004, le parole «non oltre il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «non oltre il 31 dicembre 2005».

5. In relazione alle previsioni contenute all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, per l'espletamento delle attività di vigilanza da porre in essere sul territorio della regione Campania nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, è assegnata al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente la somma di euro 400.000,00, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005; dette risorse finanziarie sono accreditate, in deroga alle legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità del Capo servizio amministrativo del Comando unità mobili e specializzate carabinieri «Palidoro». Al fine di garantire i necessari profili di sicurezza ambientale per le operazioni di bonifica da porre in essere anche ai sensi della presente ordinanza, il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente è autorizzato ad estendere la rete di sorveglianza «ALGA» alle aree già sottoposte a sequestro giudiziario in Agro di Castelvolturno (Caserta).

Art. 3.

1. In relazione alla situazione di emergenza in atto e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005, l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del Comune di Lauro è prorogata fino al 31 dicembre 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Il termine del 30 giugno 2005, previsto all'art. 2, commi 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005, è differito al 31 dicembre 2005.

3. Al fine di accelerare il completamento delle opere previste nel piano degli interventi infrastrutturali approvato dal Commissario delegato continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 1, commi 7 e 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, anche per l'approvazione dei progetti in fase esecutiva ed in deroga all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed alla vigente disciplina regionale circa la variante agli strumenti urbanistici dei territori interessati alla realizzazione delle opere.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, sono vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un rappresentante designato dalla provincia di Venezia.

Art. 6.

1. La regione siciliana, per le motivazioni espresse in premessa, è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2004, per finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005.

Art. 7.

1. In conseguenza della serie di attentati di natura terroristica che hanno colpito la città di Londra il giorno 7 luglio 2005, ed al fine di far pervenire con la massima urgenza utili informazioni nonché ogni possibile forma di assistenza ai cittadini italiani, le società di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani attualmente presenti nel Regno Unito. Le medesime società provvedono, altresì, ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, appositi SMS - short message service - il cui testo è concordato con il Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

1. Gli esperti incaricati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3402 del 25 febbraio 2005 e n. 3417 del 24 marzo 2005, qualora siano dipendenti pubblici, sono collocati dalle amministrazioni od enti di appartenenza in aspettativa fino alla scadenza dei relativi contratti con il Dipartimento medesimo.

2. In relazione alla criticità delle condizioni di lavoro in atto nell'area del sud-est asiatico, nelle more di perfezionamento degli atti occorrenti è autorizzata in favore degli esperti di cui al comma 1 l'anticipazione nella misura massima del 90% del compenso spettante ai sensi dei contratti stipulati, nei limiti delle prestazioni effettuate.

Art. 9.

1. In relazione alle sopravvenute comunicazioni fornite dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani con nota del 30 giugno 2005, e per assicurare il rigoroso rispetto della normativa ambientale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disporre per l'affidamento diretto, in via di somma urgenza, a qualificata impresa, avente particolare esperienza in materia di analisi per la classificazione e caratterizzazione dei fanghi rivenienti dai dragaggi, l'incarico, avente valore di rilievo non comunitario, di caratterizzare il materiale presente nei fondali dell'area portuale di Trapani interessata dal grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 citato in premessa, in un contesto di necessaria integrazione delle analisi già effettuate dall'ARPA Sicilia nel corso dell'anno 2003.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07363

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2005.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale, inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro e di Agrigento. (Ordinanza n. 3450).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Naro, in provincia di Agrigento, interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2005, concernente l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2005 al territorio del comune di Agrigento interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che il territorio del comune di Naro è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi, che hanno determinato ingenti danni ad edifici pubblici e privati;

Considerato altresì, che a seguito del predetto movimento franoso si è determinata una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Considerato, altresì, che i fenomeni di dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi hanno colpito anche il territorio del comune di Agrigento, coinvolgendo edifici di culto quali la Cattedrale, il Seminario, la Curia arcivescovile, la chiesa di Sant'Alfonso, la chiesa dell'Itria, nonché numerose abitazioni private ed infrastrutture;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati da tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei quali è stato confermato il denunciato contesto di criticità;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione siciliana con nota del 6 luglio 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione siciliana è nominato commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli eventi calamitosi citati in premessa, con esclusione delle competenze previste al successivo art. 2.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale del Dipartimento regionale della protezione civile, nonché, ove necessario, della collaborazione degli uffici tecnici regionali, degli uffici degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il commissario delegato provvede, in particolare, al compimento delle iniziative volte:

a) alla realizzazione di interventi diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo per il consolidamento dei terreni e per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti, e, ove necessario alla loro demolizione;

b) al tempestivo avvio dei programmi di indagini comprese quelle previste dal successivo art. 6;

c) all'emanazione di apposita direttiva disciplinante la concessione dei contributi per la riparazione o delocalizzazione degli edifici interessati dal dissesto;

d) alla realizzazione delle necessarie vie di fuga nell'area della collina di ubicazione degli edifici ecclesiastici citati in premessa.

Art. 2.

1. Per l'adozione delle iniziative da porre in essere nel territorio del comune di Agrigento relativamente alla Cattedrale, al Seminario, alla Curia arcivescovile, alla chiesa di Sant'Alfonso ed alla chiesa dell'Itria, il direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna è nominato commissario delegato.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato utilizza le risorse assegnate allo scopo, di cui euro 4.000.000,00 a carico degli stanziamenti di cui all'art. 32-*bis* della legge n. 326/2003, ed euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su una contabilità speciale all'uopo istituita, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti per il Lazio, Abruzzo e Sardegna - Commissario delegato.

Art. 3.

1. I commissari delegati, per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I commissari delegati provvedono per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. L'approvazione del parte dei commissari delegati dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 4.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana, avvalendosi del sindaco di Naro sulla base delle occorrenti istruttorie da praticarsi a cura del comune di Naro, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 150,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 25,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 50,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero sino a quando non si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, limitatamente alla vigenza dello stato d'emergenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del successivo art. 7.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera *c)* della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-*bis* e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione siciliana provvede, anche avvalendosi dei centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, individuati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 252 del 26 gennaio 2005, coordinati dal Dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico dei territori dei comuni interessati dai dissesti di cui alla presente ordinanza, anche utilizzando dati satellitari integrati con quelli del GPS (Global Positioning System).

2. La regione siciliana, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in raccordo con le attività previste dal comma 1, provvede, altresì, a realizzare un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico ed a predisporre un sistema di sorveglianza secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

3. Per le attività da porre in essere ai sensi del comma 1 l'assessore della regione siciliana con delega alla protezione civile è autorizzato ad avvalersi di un

consulente di elevata professionalità avente specifica competenza nella materia ivi prevista. Al predetto consulente è corrisposto un compenso di euro 20.000,00 su base annua.

Art. 7.

1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, relativamente al territorio del comune di Naro, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana, e delle ulteriori risorse finanziarie assegnate allo scopo dall'amministrazione statale e regionale.

2. Per l'adozione delle iniziative inerenti al consolidamento del territorio del comune di Agrigento, ivi compresi gli edifici privati ed infrastrutture con esclusione di quanto previsto dall'art. 2, il commissario delegato Presidente della Regione siciliana si avvale dell'importo di euro 1.000.000,00 a carico della regione siciliana.

3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su un apposito conto corrente infruttifero all'uopo istituito presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 8.

1. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato - Presidente della regione siciliana è autorizzato a costituire un'apposita struttura, composta da un consulente giuridico nonché da cinque unità di personale appartenenti al Dipartimento regionale di protezione civile.

2. Il personale del Dipartimento regionale di protezione civile è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

3. Al consulente giuridico è corrisposta una indennità onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 40% del trattamento economico in godimento.

4. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7 della presente ordinanza.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A07366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Velazco Bracho Kerly Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Velazco Bracho Kerly Beatriz, nata il 1° aprile 1976 a Maracaibo (Venezuela), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» conseguito in Venezuela il 4 luglio 2001, come attestato dal «Colegio de Contadores Publicos del Estado Zulia» di Maracaibo (Venezuela), ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Contaduria Publica» conseguito presso la «Universidad del Zulia» di Maracaibo (Venezuela) il 4 maggio 2001;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Velazco Bracho possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla questura di Biella in data 30 luglio 2003, rinnovato in data 25 giugno 2004 e valido fino al 25 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Velazco Bracho Kerly Beatriz, nata il 1° aprile 1976 a Maracaibo (Venezuela), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto societario; 2) diritto tributario; 3) diritto fallimentare; 3) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

05A06912

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Calvo Rocio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agrotecnico laureato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fernandez Calvo Rocio, nata il 19 agosto 1980 a Longrono (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniera tècnica agricola - Especialidad en Hortofruticultura y Jardineria» conseguito in Spagna e rilasciato dalla «Universdad de la Roja» (Logrono - Spagna) in data 11 dicembre 2003, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Agrotecnico laureato»;

Preso atto che la richiedente è iscritta all'albo professionale del «Colegio Oficial de Ingenieros Tècnicos Agrìcolas de Navarra y La Rioja»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 27 maggio 2005;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Fernandez Calvo abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di agrotecnico laureato e l'iscrizione all'albo degli agrotecnici laureati, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Fernandez Calvo Rocio, nata il 19 agosto 1980 a Logrono (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli agrotecnici laureati e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06911

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Ayres Pinheiro Leda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ayres Pinheiro Leda, nata il 21 settembre 1956 a Novo Horizonte (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Psicòlogo» conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho Regional de Psicologia Sao Paulo - 6º Regiao» cui la richiedente è stata iscritta dal 25 aprile 1985 al 6 luglio 1986 al n. CRPSP 22404, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la sig.ra Ayres Pinheiro è in possesso del titolo accademico di «Psicòlogo» conseguito presso l'«Istituto de Ensino Superior Senador Flaquer de Santo Andrè» (San Paolo - Brasile) in data 23 agosto 1983;

Vista la formazione maturata dalla richiedente nel campo della psicologia, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Sentito il rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Ayres Pinheiro abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ayres Pinheiro Leda, nata il 21 settembre 1956 a Novo Horizonte (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06908

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Curto Natalia Evangelina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a Paranà - Entre Rios - Buenos Aires - (Argentina) cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso, conseguito presso l'«Universidad Nacional del Litoral» di Santa Fe (Argentina) in data 8 ottobre 1999 e rilasciato il 2 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Pùblico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 15 dicembre 2000;

Vista l'esperienza professionale maturata in Argentina dal 2000 al 2002, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 1º marzo 2005;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Curto possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova in data 29 gennaio 2003, rinnovato in data 19 aprile 2005 con validità fino al 5 novembre 2005 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a Paranà - Entre Rios - Buenos Aires - (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A06907

DECRETO 24 giugno 2005.

Modifica al decreto 19 maggio 2005 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Cuocci Nuncia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 19 maggio 2005 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna dalla sig.ra Cuocci Nuncia, nata a Caracas il 1° ottobre 1956 quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Rilevato che, per mero errore materiale, è stata indicata quale data del certificato di compiuta pratica forense rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di Palermo il 1° ottobre 1956 e non il 20 gennaio 2005;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'art. 2 del citato decreto il riconoscimento è stato subordinato al superamento di una prova scritta ed orale mentre, nel caso di specie, la prova attitudinale è solo orale;

Vista l'istanza di correzione presentata dalla sig.ra Cuocci in data 14 giugno 2005;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 19 maggio 2005 è modificato come segue: nella premessa la data del 1° ottobre 1956 del certificato di compiuta pratica rilasciato dal Consiglio dell'Ordine di Palermo è sostituita dalla data 20 gennaio 2005; l'art. 2 è sostituito nel modo seguente: «Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 19 maggio 2005.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

05A06906

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, al sig. Dall'Ora Olaf, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Techinische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 31 marzo 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e di «ingegnere industriale»;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta del 28 aprile 2005;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere dell'informazione e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Rilevato, invece, che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione in Italia senza l'applicazione di misure compensative.

Art. 2.

Al sig. Dall'Ora Olaf è, altresì, riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione di ingegnere industriale in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) costruzioni di macchine; 2) impianti industriali; 3) fisica tecnica.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A06905

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2005.

Modifiche allo statuto della società «Infrastrutture S.p.a.», ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, che autorizza la Cassa depositi e prestiti alla costituzione di una società finanziaria per azioni denominata «Infrasfrutture S.p.a.»;

Visto l'art. 8, comma 7, del sopracitato decreto-legge, il quale stabilisce che lo statuto di Infrastrutture S.p.a. è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 dicembre 2002, con il quale è stato approvato lo statuto della summenzionata società;

Considerato che Infrastrutture S.p.a. è stata costituita in data 9 dicembre 2002 ed è iscritta presso il Registro delle imprese di Roma al n. 07303981000 e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al n. 32784;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2003 e del 18 febbraio 2005, con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto di Infrastrutture S.p.a.;

Preso atto che l'assemblea straordinaria dei soci di Infrastrutture S.p.a. ha deliberato nella seduta del 30 marzo 2005 delle modifiche allo statuto della società al fine, da un lato, di migliorare la formulazione di alcune previsioni contenute nel testo vigente dello statuto e, dall'altro, di chiarire maggiormente lo svolgimento di taluni importanti eventi della vita societaria, quali la nomina degli amministratori e dei sindaci;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche agli articoli 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 23, 24 dello statuto di Infrastrutture S.p.a., deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci della società medesima nella seduta del 30 marzo 2005. Il nuovo testo dello statuto, composto di 27 articoli, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - sede - oggetto - durata

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ed agli articoli 2325 e seguenti del codice civile, è costituita una società finanziaria per azioni, con la denominazione «Infrastrutture S.p.a.». La società è iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

La società ha sede in Roma. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, dipendenze, filiali e succursali.

Art. 3.

La società ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di interesse economico generale:

a) il finanziamento, sotto qualsiasi forma, delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, purché suscettibili di utilizzazione economica; e

b) la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, finalizzati a investimenti per lo sviluppo economico.

Inoltre la società concede garanzie per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)*.

I finanziamenti sopra indicati alla lettera *a)* possono essere concessi direttamente dalla società ovvero tramite banche o altre istituzioni finanziarie.

I finanziamenti sopra indicati alla lettera *b)* possono essere concessi unicamente tramite banche o altre istituzioni finanziarie ovvero possono essere messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico.

Per lo svolgimento dei servizi dì cui sopra la società può altresì acquisire quote aionarie di società già partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore ielle inifastrutture.

La società può altresì compiere, al solo fine dell'attuazione dei servizi di interesse economico generale di cui essa è incaricata, e comunque in misura non prevalente, tutti gli atti occorrenti e così tra l'altro: (a) compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, il comodato e la gestione di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari nonché l'acquisto, la gestione e lo sfruttamento di cespiti di ogni altro tipo; (b) assumere partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; (c) ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento e prestito con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo le garanzie reali e personali richieste; (d) concedere fidelussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; (e) partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese; (f) impiegare strumenti finanziari derivati anche con finalità diverse da quelle di copertura.

La società potrà svolgere altresì attività strumentali o connesse a quelle sopraindicate consistenti in (a) studio, ricerche, analisi in materia economica e finanziaria; (b,) gestione di servizi informatici e di elaborazione dati; (c) formazione e addestramento del personale.

È in ogni caso preclusa alla società la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari.

La società può destinare propri beni e i diritti relativi ad una o più operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei cancedenti i finanziamenti di cui sopra. I beni e i diritti così destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data di emissione dei titoli da parte della società o dalla concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanzianienti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati,

L'attività della società si svolge in conformità con le linee direttrici formulate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 8, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché con i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia quale organo di vigilanza ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Art. 4.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2062, salvo proroghe deliberate dall'Assemblea.

È escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine,

La società non può sciogliersi anticipatamente se non per legge.

TITOLO II

Capitale sociale - azioni - provvista

Art. 5.

Il capitale sociale iniziale è di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero 100.000 azioni ordinarie dal valore nominale di euro 100 ciascuna, tutte aventi parità di diritti e ciascuna attribuente diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative e, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi e non possono essere trasferite senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

È escluso il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il capitale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di beni in natura, previa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

I versamenti sulle azioni di nuova sottoscrizione sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti e nel rispetto delle norme di legge e di quanto previsto nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato art. 8, comma 1.

Ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di aumentare sino al 4 giugno 2008 in una o più volte, secondo le effettive necessità della Società, il capitale sociale sino all'importo massimo di euro 3.200.000.000,00 mediante l'emissione di nuove azioni del valore nominale di euro 100,00 cadauna, da riservare in sottoscrizione all'unico azionista «Cassa depositi e prestiti».

Qualora la società intenda costituire patrimoni destinati, la deliberazione è adottata dal Consiglio di amministrazione, previa informativa alla Banca d'Italia che ne valuta l'impatto sull'operatività e sull'assetto patrimoniale della società.

Nel caso di assunzione, ai sensi del codice civile, dell'impegno della solvenza di società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalle stesse, la società deve rispettare i requisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi del comma 4-*quinquies* dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 6.

Il domicilio dei soci nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Il domicilio di ciascun amministratore, sindaco e della società di revisione, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o quello diverso comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Art. 7.

La società raccoglie la provvista per il conseguimento dei suoi fini come segue:

mediante l'emissione di titoli di qualsiasi natura, tipici o atipici, partecipativi e non, ivi compresi i titoli azionari rappresentativi del capitale, ed i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, anche nell'ambito di programmi di indebitamento, e l'assunzione di finanziamenti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A mero titolo semplificativo, potranno essere emessi in qualsiasi valuta, con qualsiasi taglio e per qualsiasi durata, nominativi, all'ordine o al portatore: potranno essere convertibili in altri strumenti finanziari emessi dalla società o da altri emittenti; potranno prevedere qualsiasi modalità di rimborso (ivi comprese le modalità c.d. *credit-linked* o quelle c.d. *asset-backed,* i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione) e dare diritto all'acquisizione di altri strumenti finanziari; potranno essere a tasso fisso, variabile o misto, a premio, indicizzati ovvero *zero-coupon*;

da contributi forniti a qualsiasi titolo dallo Stato, da enti pubblici o privati e da organismi internazionali; e

da qualsiasi altra risorsa propria ed entrata finanziaria compatibile con i fini sociali.

Art. 8.

In relazione a ciascuna operazione che a norma dell'art. 7 comporta la emissione di titoli diversi da azioni od obbligazioni può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli medesimi, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. In sede di nomina può stabilirsi che il rappresentante comune sottoponga all'assemblea dei portatori

dei titoli le decisioni sugli argomenti indicati nell'atto di nomina e sono determinate le modalità di convocazione e deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli.

Restano salve le disposizioni in materia di assemblee speciali e rappresentanti comuni di particolari categorie di azioni e di obbligazioni previste dalla disciplina delle società per azioni.

TITOLO III

Assemblea

Art. 9.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea si riunisce in forma ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla misura dell'esercizio sociale. In tal caso, gli amministratori segnalano nella relazione li cui all'art. 2428 codice civile, le ragioni della dilazione.

Art. 10.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea è altresì ammessa mediante avviso consegnato a mano ovvero comunicato ai soci mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi, sempreché ne sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

Ciascun socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, secondo le norme dell'art. 2372 del codice civile e salvi i limiti e i divieti ivi previsti,

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;

b) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società nei quali gli intervenienti possono affluire.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato, o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Per la regolarità dalla costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Le nomine alle cariche sociali sono effettuate in ottemperanza a quanto disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un sepetario, anche non socio, designato dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dai partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 13.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea,

La composizione e la durata in carica degli amministratori sono regolati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 122. Gli amministratori sono rieleggibili.

I consiglieri di amministrazione devono possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, nonché i requisiti ulteriori eventualmente previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Qualora per dimissioni oper altre cause venga a mancare un amministratore, il collegio sindacale ne informa prontamente il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia ed il consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Qualora due o più amministratori per dimissioni od altre cause cessino dal proprio ufficio, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà dimissionario con tutti gli effetti di legge. In tale caso, il collegio sindacale dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione ed informarne prontamente il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il collegio sindacale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione, ove a ciò non abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente. Il consiglio di amministrazione può eleggere anche un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al consiglio stesso. Il presidente è in ogni caso eletto in ottemperanza a quanto disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della società o nel luogo indivato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, almeno con cadenza bimestrale e comunque tutte le volte che il presidente o il vice presidente, se nominato, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri o da almeno due componenti del collego sindacale.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante comunicazione scritta, corredata della documentazione disponibile relativa alle materie ia trattare inviata mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascuno degli amministratori e a ciascuno dei sindaci almeno sette giorni - o tre giorni in caso di urgenza - prima dell'adunanza e deve indicare la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e delibera validamente se sono presenti tutti i suoi membri e tutti sindaci effettivi.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. Verificandosi tali condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il presidente e il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato.

Art. 16.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 17.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario del consiglio di amministrazione, se nominato.

Le copie dei verbali fanno piena fede, se sottoscritte dal presidente della seduta e controfirmate dal segretario del consiglio di amministrazione, se nominato.

Art. 18.

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione delibera sulle emissioni e le caratteristiche dei titoli di cui all'art. 8, comma 5, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e determina la destinazione degli utili netti della società, ai sensi dell'art. 8, comma 9, del medesimo decreto-legge.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente per:

a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

c) l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile;

d) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione può delegare propri poteri sia ad uno o più dei suoi nembri, sia ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri. Le modalità in funzionamento del Comitato esecutivo, ove nominato, sono determinate dal successivo art. 22.

Sono comunque riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, oltre a quelle riservate a norma di legge e dei decreti di cui all'art. 8, comma 4, del lecreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le decisioni concernenti:

a) la formulazione degli indirizzi strategici della società e l'approvazione dei relativi piani;

b) la determinazione dell'assetto organizzativo generale nonché l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consulti o di coordinamento;

c) la nomina, o revoca, di uno o più amministratori delegati e il conferimento dei relativi poteri, nonché la determinazione della rimunerazione ad essi spettante;

d) la nomina, o revoca, del direttore generale e dei vice direttori generali e la determinazione dei relativi poteri ed emolumenti;

e) la determinazione delle modalità operative per l'attuazione delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle istruzioni impartite della Banca d'ltalia;

f) l'approvazione del programma degli interventi previsti e delle risorse finanziarie necessarie per realizzarli, da presentare al Ministro dell'economia e delle finanze al fine dell'eventuale concessione della garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

g) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, con l'esclusione di quelle comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, che sono deliberate dall'assemblea;

h) l'erogazione di finanziamenti di ammontare superiore a euro 250.000.000,00;

i) l'assunzione di prestiti di ammontare superiore a euro 250.000.000,00;

l) gli eventuali investimenti all'estero.

In caso di necessità ed urgenza il comitato esecutivo, se nominato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del consiglio stesso dalla legge. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione successiva. Ove il comitato esecutivo non sia stato nominato o non possa riunirsi, le medesime decisioni sono assunte dal presidente o dal vice presidente, se nominato, il quale ne dà notizia senza indugio al collegio sindacale e agli altri amministratori e riferisce in dettaglio al consiglio alla prima riunione successiva.

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale ed uno o più vice direttori generali, determinandone i poteri e gli emolumenti,

Il direttore generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dagli amministratori delegati ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma del presente articolo. Gestisce gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato. Egli, nell'escrcizio delle sue funzioni, fa capo agli amministratori delegati per le materie oggetto della delega. Il direttore generale assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale dove essere in possesso dei requisiti di previsti dalle vigenti disposizioni. La nomina del direttore generale è comunicata prontamente alla Banca d'Italia.

Le decisioni assunta dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo, In ogni caso i delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta

giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 20.

Al presidente del consiglio di amministrazione e al vice presidente, se nominato, è attribuita, anche disgiuntamente, la rappresentn legale della società.

Il presidente del consiglio di amministrazione e il vice presidente, se nominato, rappresentano, anche disgiuntamente la società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Gli amministratori delegati, se nominati, hanno con firma libera la rappresentanza, anche disgiunta, della società, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il consiglio di amministrazione può nominare institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di *sub* delega.

Art. 21.

Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. spetta un compenso annuale, i gettoni di presenza per le sedute del consiglio e del comitato, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Agli amministratori non può essere corrisposto più di un gettone di presenza per la stessa giornata. La misura dei compensi fissata nell'atto costitutivo rimane invariata fino a diversa decisione dell'assemblea, che li determina, in ogni caso, in ottemperanza a quanto disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con rnodiflcazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo determinandone la composizione e la durata in carica dei suoi membri; ne fanno parte di diritto il residente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati. Ad esso sono delegati dal consiglio di amministrazione tutti o parte dei poteri che non siano a quest'ultimo riconosciuti in via esclusiva ai sensi di legge e del presente statuto.

Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente di tale organo all'uopo nominato dal consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di suo impedimento, da uno qualsiasi dei suoi membri che all'inizio dell'adunanza sia invitato a presiederla. Inoltre, all'inizio di ciascuna adunanza sarà nominato un segretario.

Il comitato esecutivo è convocato tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri. La convocazione è effettuata dal presidente di tale organo o, in caso di impedimento del presidente o, nell'ipotesi in cui la convocazione sia stata richiesta da uno dei suoi membri, qualora il presidente abbia omesso di convocare il comitato esecutivo entro cinque giorni dalla richiesta, da uno qualsiasi dei suoi membri.

La convocazione del comitato esecutivo sarà ettuata mediante comunicazione scritta, corredata delia documentazione disponibile relativa alle materie da trattare mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascuno dei suoi membri e ai membri del collegio sindacale almeno sette giorni - e nei casi d'urgenza almeno due giorni prima dell'adunanza e dovrà indicare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, il comitato esecutivo è comunque validamente costituito e delibera validamente quando siano presenti tutti i suoi membri.

Il comitato esecutivo potrà deliberare solo sulle materie all'ordine del giorno, salvo che tutti i suoi membri siano presenti e decidano di deliberare su materie non inserite nell'ordine del giorno.

Il comitato esecutivo è validamente costituito e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il comitato esecutivo si riunisce sia presso la sede della società, sia altrove, purché in Italia. La partecipazione alle riunioni del comitato può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le deliberazioni del comitato esecutivo devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di ciascuna adunanza nel quale siano riportati il giorno e il luogo di tali riunioni, l'ordinarietà o la straordinarietà dell'adunanza, l'avviso di convocazione, le formalità seguite e le deliberazioni adottate.

TITOLO V

Collegio sindacale e revisione

Art. 23.

L'assemblea nomina il collegio sindacale. La composizione del collegio sindacale è regolata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. I sindaci sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, nonché i requisiti ulteriori eventualmente previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Ai membri del collegio sindacale spetta un compenso annuale, i gettoni di presenza per le sedute del collegio e per le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Ai sindaci non può essere corrisposto più di un gettone di presenza per la stessa giornata. La misura dei compensi fissata nell'atto costitutivo rimane invariata fino a diversa decisione dell'assemblea, che li determina, in ogni caso, in ottemperanza a quanto disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

La partecipazione alle riunioni del collegio sindacale può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Delle riunioni tenute deve redigersi verbale che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritta dagli intervenuti.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco effettivo, se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale ed occorre convocare l'assemblea per l'integrazione del collegio medesimo, gli altri sindaci provvedono ad informare prontamente il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Il funzionamento, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionaniento. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio sindacale informa la Banca d'Italia degli atti o dei fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari finanziari.

Art. 24.

La società conferisce incarico di revisione del bilancio ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale.

La società conferisce incarico di controllo contabile ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Sino alla data del 30 settembre 2004 il controllo contabile è stato svolto dal collegio sindacale.

TITOLO VI

Bilancio e utili

Art. 25.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione approva e sottopone all'assemblea, il progetto di bilancio e la proposta di destinazione degli utili entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Il bilancio della società è redatto secondo lo disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario.

Art. 26.

Dagli utili netti annuali è dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da imputare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunta un quinto del capitale sociale. Gli utili eventualmente residuanti, una volta fatta la deduzione della riserva legale, sono destinati a riserva, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 27.

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, nei relativi dccreti attuativi, nel codice civile nelle disposizioni e nei provvedimenti adottati ai sensi del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'art. 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nelle altre leggi applicabili.

05A07282

DECRETO 28 giugno 2005.

Monitoraggio del «patto di stabilità interno», per l'anno 2005, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno per l'anno 2005, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, prevede per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;

Visto l'art. 1, comma 30, della citata legge n. 311 del 2004 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalità per la trasmissione devono essere definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2005 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano dall'art. 1, comma 38, della suddetta legge n. 311 del 2004, per le regioni a statuto ordinario dallo stesso art. 1, comma 23, e, per le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, dal medesimo art. 1, comma 22;

Vista la legge 31 maggio 2005, n. 88 di conversione del decreto legge 31 marzo 2005, n. 44, con la quale sono state modificate alcune regole relative al patto di stabilità interno per l'anno 2005;

Ravvisata la necessità di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le regioni a statuto ordinario e per le Province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e l'Istituto nazionale di statistica.

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni di cui all'art. 1, commi da 21 a 40, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato *A* al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
CANZIO

Il capo Diparimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
MALINCONICO

ALLEGATO *A*

A. MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Il presente allegato al decreto si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2005.

A.1. ISTRUZIONI VALIDE PER TUTTI GLI ENTI SOGGETTI AL MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO

(Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Province, Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

A.1.1. *Prospetti da compilare.*

I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente i seguenti:

per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i modelli n. 1/05/CS e 1/05/CP;

per le Regioni a Statuto ordinario i modelli n. 2/05/CS e 2/05/CP;

per le Province, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti il modello n. 3/05/CS e 3/05/CP.

La dicitura «05» indicata in tutti i modelli consente di distinguere i modelli per il monitoraggio del patto dell'anno 2005 (appunto «05») da quelli relativi agli anni precedenti.

Ciascuno dei modelli n. 1/05, n. 2/05 e n. 3/05 è strutturato in due parti:

a) per la gestione di cassa (indicata dalla sigla CS);

b) per la gestione di competenza (indicata dalla sigla CP).

A.1.2. *Regole per la trasmissione.*

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2004.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.tesoro.it/Documentazione/AreeDoc/Area_Normativa/24_06_2003/Regole per il sito.pdf

A.1.3. *Controllo di cumulabilità - Variazioni - Dati provvisori.*

I modelli devono essere compilati dagli enti con cadenza trimestrale mettendo a confronto, per gli esercizi evidenziati, i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1º gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal lº gennaio al 30 settembre, e così via).

Il sistema effettua un controllo di cumulabilità (i dati del periodo di riferimento devono essere superiori o al massimo uguali a quelli del periodo precedente) solo per la gestione di cassa, in quanto, come per il 2004, non è attivo quello sulla gestione di competenza, nella considerazione che gli accertamenti o gli impegni potrebbero essere provvisori specialmente con riferimento alle scadenze infrannuali.

Non si è ritenuto, invece, necessario eliminare il controllo di cumulabilità sulla gestione di cassa in quanto le riscossioni e i pagamenti sono certi e durante la gestione possono avere soltanto andamenti cumulati.

Se si verificano errori materiali di inserimento o addirittura di imputazione, è opportuno rettificare il modello relativo al periodo precedente, che ormai ha formato oggetto di rilevazione, piuttosto che eliminare una procedura di controllo che consente sia all'ente che alla procedura di gestione di controllare eventuali situazioni, non corrette.

Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena disponibili i dati definitivi. A tale riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili fino alla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2005.

A.1.4. *Creazione di nuove utenze.*

Per la creazione di nuove utenze (User ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun Ente comunichi, esclusivamente via e-mail, ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:

assistenza.cp@tesoro.it pattostab@tesoro.it

inviando le seguenti informazioni:

a) nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazioni dei dati;

b) codice fiscale;

c) ente di appartenenza;

d) l'indicazione se tali persone risultano già essere utenti di sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (in caso affermativo specificare);

e) recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni Ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.2. REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

A.2.1. *Riferimenti generali.*

In linea generale si precisa che, per la compilazione dei modelli da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si posson6 utilizzare, per quanto applicabili, i criteri esposti nella circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005 e visionabile sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2005/Circolare n.-4.doc_asc1.pdf - predisposta per gli enti locali.

A.2.2. *Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.*

Il comma 38 della legge finanziaria per il 2005 prevede che tali Enti concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonché il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005/2007. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.

Per compilare i modelli 1º maggio CS e 1º maggio CP si deve far riferimento ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2003, 2004 e 2005, a seconda degli accordi stipulati con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A.2.3. *Regioni a statuto ordinario.*

La normativa vigente prevede che i pagamenti e gli impegni correnti e in conto capitale dell'anno 2005 (al netto delle spese di personale, della spesa sanitaria, delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti, delle spese per trasferimenti destinali alle pubbliche amministrazioni, delle spese connesse agli interventi a favore di minori, delle spese per calamità naturali - come definite dalla lettera f del comma 24 della legge finanziaria 2005 - e, limitatamente all'anno 2005, delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni del 2003 incrementati del 4,8% per l'anno 2005.

L'art. 1-*quater* della legge n. 88 del 31 maggio 2005 - integrando il comma 24 della legge finanziaria 2005 - ha aggiunto nuove esclusioni di spese rispetto al complesso delle spese soggette al patto tra cui, in

particolare, le spese evidenziate dalla lettera *f-bis* relative alle spese sostenute dagli enti locali derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale.

Tale modifica comporta per le Regioni a statuto ordinario che il loro obiettivo programmatico 2005 (sia in termini di pagamenti totali che di impegni) sia determinato sulla base delle risultanze 2003 - al netto dei trasferimenti previsti dalla citata lettera f-bis - incrementate del 4,8%.

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2005 per le Regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per lo stesso anno per gli enti locali (con esclusione della spesa per la sanità), differenziandosi tuttavia dal precedente modello di rilevazione, riferito al monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2004, per la tipologia delle voci di spesa in questione. Ciò a causa delle importanti e rilevanti novità introdotte nella definizione degli obiettivi progranimatici (sia per la gestione di competenza che per quella di cassa) espressi in termini di spese e non più di saldo finanziario per tutti i soggetti coinvolti nel patto di stabilità interno 2005.

Per compilare i modelli n. 2/05/CS e n. 2/05/CP, si deve far riferimento, come sempre, rispettivamente ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2003 e 2005 . Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2005, sempre riportate in forma cumulata in corrispondenza del codice CSN («Complesso delle Spese Nette Soggette al Patto»), va confrontato - ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2005 - con il totale delle corrispondenti spese cumulate sostenute nel 2003 aumentate del 4.8%.

A.3. PROVINCE, COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI E COMUNITÀ MONTANE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI - (ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI N. 3/05/CS E N. 3 05/CP)

A.3.1. *Esclusioni previste dalla legge finanziaria.*

Il modello n. 3/05, si differenzia dai modelli precedentemente utilizzati per il monitoraggio del patto di stabilità interno per l'anno 2004 non solo per le novità sopra evidenziate, ma anche per l'ampliamento dei soggetti coinvolti nel patto di stabilità interno (da quest'anno vengono monitorati attraverso il web anche i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

Inoltre, per effetto dell'art. 1, comma 24, della legge n. 311 del 2004, la definizione degli obiettivi programmatici (sia per la gestione di cassa che per quella di competenza), è espressa in termini di spesa complessiva, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale (commi 22 e 23 della citata legge) - al netto delle spese di personale, delle spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti, delle spese per trasferimenti destinati alle pubbliche amministrazioni, delle spese connesse agli interventi a favore di minori, delle spese per calamità naturali (come definite dalla lettera *f)* del comma 24 della legge finanziaria 2005 - e, limitatamente all'anno 2005, delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea - come riportato nel modello 3/05. Per una descrizione di dettaglio delle voci di spesa da portare in detrazione, si veda il punto B.3. della circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, precedentemente citata.

A.3.2. *Esclusioni previste dalla legge n. 88 del 2005.*

Anche nel caso degli enti locali, si deve tener conto delle esclusioni delle seguenti spese dal patto di stabilità interno:

a) le spese relative a funzioni delegate o trasferite dal 1° gennaio 2004 (art. 1-*quater*, lettera *f-bis*); In questo caso, gli enti locali devono detrarre le spese sostenute nel 2005 inserendole ai codici S5 e S15 nei limiti dei trasferimenti regionali;

b) le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (art. 1-*quater*, lettera *f-ter*). Tali spese devono essere portate in detrazione inserendole ai codici S6 e S16 dei modelli 3/05/CS e 3/05/CP;

c) le spese sostenute dai soli comuni per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili (art. 1-*quater*, lettera *f-quater*). Per la determinazione di tali spese la normativa - introdotta dagli articoli 1-*quater* (lettera *f-quater*) e 3-*quinquies* - prevede un *iter* alquanto complesso, in quanto si rende preliminarmente necessario acquisire dai comuni il dato relativo a tali spese e quindi, in funzione della dimensione complessiva delle spese in questione, individuare i criteri di determinazione delle spese ammissibili che — come previsto dal richiamato art. 3-*quinquies* — non potranno superare per il 2005 l'importo massimo di 250 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2006 e 2007 l'importo di 5 milioni di euro.

A.3.3. *Altre indicazioni.*

Per compilare il modello n. 3/05 CS e CP, si deve far riferimento, come sempre, rispettivamente ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2005. I consuntivi trimestrali in termini di cassa, sempre riportati in forma cumulata in corrispondenza del codice CS 05 («Risultato trimestrale 2005»), verranno confrontati con le corrispondenti previsioni di cassa cumulate, riportate nell'allegato E/05 alla circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005, per verificare il rispetto degli obiettivi infrannuali ed annuale.

Si fa presente che, qualora l'obiettivo programmatico per il 2005 sia stato calcolato tenendo conto, per il triennio 2001-2003, di eventuali accordi tra enti «capofila» nella gestione di specifici servizi ed enti beneficiari degli stessi servizi (fattispecie descritta al punto G.3 della circolare n. 4 dell'8 febbraio 2005), è necessario compilare l'apposito schema, posto in basso nel modello 3/05.

In tale schema devono essere evidenziate eventuali spese da sottrarre (per gli enti capofila) o da aggiungere (per gli enti beneficiari) ai risultati trimestrali 2005, sia in termini di cassa che in termini di competenza. Nel caso in cui lo schema di cui sopra venisse compilato, i risultati trimestrali CS 05 verranno corretti per gli importi evidenziati ai righi S19 ed S20, prima di essere confrontati con l'obiettivo programmatico inserito nell'allegato E/05.

B. INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITÀ NAZIONALE

Oltre alla rilevazione finalizzata al monitoraggio del patto di stabilità interno 2005, gli enti soggetti al patto sono tenuti a fornire informazioni trimestrali anche in termini di contabilità nazionale.

Ciò è finalizzato a far acquisire all'Istat la conoscenza di particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie registrate dagli enti anche in termini di competenza economica e a consentire all'Istituto di effettuare le valutazioni necessarie alla costruzione dei conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto, è stato predisposto dall'Istat il prospetto 4/CN/05 (contabilità nazionale), suddiviso in due parti, uno relativo alle informazioni concernenti la gestione di cassa (modello n. 4 /05/CN/a) e l'altro concernente la gestione di competenza (4/05/CN/b).

Per l'invio dei predetti prospetti possono essere utilizzate le medesime procedure e modalità dei modelli (modelli 1, 2, e 3) relativi al monitoraggio del patto di stabilità interno.

Per le indicazioni relative alle modalità di compilazione dei suddetti prospetti si può far riferimento alle disposizioni impartite al punto B.2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2003, pubblicato neulla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2003.

MODELLO 1/05/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

SPESA			Pagamenti (competenza + residui) (in migliaia di euro)		
			.... Trimestre 2003	.... Trimestre 2004	.... Trimestre 2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
SCor		TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per il personale (comma 24, lettera a, legge n. 311/2004)			
	S2	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
	S3	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
	S4	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (comma 24, lettera e, legge n. 311/2004)			
	S5	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
	S6	Spese non considerate in sede di accordo (comma 38 legge n. 311/2004)			
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
SCap		TOTALE TITOLO II			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
	S9	Spese per partecipazioni azionarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S10	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S11	Spese per conferimenti di capitale (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S12	Spese per concessione di crediti (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S13	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
	S14	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
	S15	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)			
	S16	Spese non considerate in sede di accordo (comma 38 legge n. 311/2004)			
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16)**			

CSN	**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**			
S 18	Eventuali spese in conto capitale pagate nel 2005 e finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e di liberalità			
CS 05	**RISULTATO TRIMESTRALE 2005 (CSN - S 18)**			

MODELLO 1/05/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

SPESA			Impegni (in migliaia di euro)		
			.... Trimestre 2003	.... Trimestre 2004	.... Trimestre 2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
SCor		TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per il personale (comma 24, lettera a, legge n. 311/2004)			
	S2	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
	S3	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
	S4	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (comma 24, lettera e, legge n. 311/2004)			
	S5	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
	S6	Spese non considerate in sede di accordo (comma 38 legge n. 311/2004)			
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
SCap		TOTALE TITOLO II			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
	S9	Spese per partecipazioni azionarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S10	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S11	Spese per conferimenti di capitale (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S12	Spese per concessione di crediti (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S13	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
	S14	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
	S15	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)			
	S16	Spese non considerate in sede di accordo (comma 38 legge n. 311/2004)			
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16)**			

CSN	**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**			
S 18	Eventuali spese in conto capitale impegnate nel 2005 e finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e di liberalità			
CS 05	**RISULTATO TRIMESTRALE 2005 (CSN - S 18)**			

MODELLO 2/05/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

SPESA			Pagamenti (competenza + residui) (in migliaia di euro)		
			.... Trimestre 2003	.... Trimestre 2004 (A)	.... Trimestre 2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
	SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per il personale (comma 24, lettera a, legge n. 311/2004)			
	S2	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
	S3	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
	S4	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (comma 24, lettera e, legge n. 311/2004)			
	S5	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
	S7	Spese per funzioni trasferite o delegate dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis e comma 2, legge n. 88/2005)			
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S7)**			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	SCap	TOTALE TITOLO II			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
	S9	Spese per partecipazioni azionarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S10	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S11	Spese per conferimenti di capitale (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S12	Spese per concessione di crediti (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
	S13	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
	S14	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
	S15	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)			
	S17	Spese per funzioni trasferite o delegate dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis e comma 2, legge n. 88/2005)			
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (Scap -S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S17)**			

CSN	**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**			
S 18	Eventuali spese in conto capitale pagate nel 2005 e finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e di liberalità			
CS 05	**RISULTATO TRIMESTRALE 2005 (CSN - S 18)**			

(A): per le Regioni a statuto ordinario la compilazione delle informazioni relative al 2004 è facoltativa

MODELLO 2/05/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

	SPESA	Impegni (in migliaia di euro) .... Trimestre 2003	.... Trimestre 2004 (A)	.... Trimestre 2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre: S1	Spese per il personale (comma 24, lettera a, legge n. 311/2004)			
S2	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
S3	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
S4	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (comma 24, lettera e, legge n. 311/2004)			
S5	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
S7	Spese per funzioni trasferite o delegate dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis e comma 2, legge n. 88/2005)			
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S7)**			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
SCap	TOTALE TITOLO II			
a detrarre: S8	Spese per la sanità (comma 24, lettera b, legge n. 311/2004)			
S9	Spese per partecipazioni azionarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
S10	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
S11	Spese per conferimenti di capitale (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
S12	Spese per concessione di crediti (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)			
S13	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)			
S14	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)			
S15	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)			
S17	Spese per funzioni trasferite o delegate dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis e comma 2, legge n. 88/2005)			
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S17)**			

CSN	**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**			
S 18	Eventuali spese in conto capitale impegnate nel 2005 e finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e di liberalità			
CS 05	**RISULTATO TRIMESTRALE 2005 (CSN - S 18)**			

(A): per le Regioni a statuto ordinario la compilazione delle informazioni relative al 2004 è facoltativa

MODELLO 3/05/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 30.000 abitanti
COMUNITA' MONTANE con popolazione superiore a 50.000 abitanti

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

		SPESA	Pagamenti (competenza+residui) (in migliaia di euro) .... Trimestre 2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	SCor	TOTALE TITOLO 1°	
a detrarre:	S1	Spese per il personale (comma 24, lettera a, legge n. 311/2004)	
	S2	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)	
	S3	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (comma 24, lettera e, legge n. 311/2004)	
	S4	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)	
	S5	Spese per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis, legge n. 88/2005)	
	S6	Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (art. 1-quater, lett. f-ter, legge n. 88/2005)	
	S7	Spese per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili (art. 1-quater, lett. f-quater, legge n. 88/2005) - Solo per i comuni	(1)
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	SCap	TOTALE TITOLO II	
a detrarre:	S8	Spese per partecipazioni azionarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S9	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S10	Spese per conferimenti di capitale (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S11	Spese per concessione di crediti (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S12	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)	
	S13	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)	
	S14	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)	
	S15	Spese per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis, legge n. 88/2005)	
	S16	Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (art. 1-quater, lett. f-ter, legge n. 88/2005)	
	S17	Spese per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili (art. 1-quater, lett. f-quater, legge n. 88/2005) - Solo per i comuni	(1)
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)**	
CSN		**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**	
S 18		Eventuali spese in conto capitale pagate nel 2005 e finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e di liberalità	
CS 05		**RISULTATO TRIMESTRALE 2005 (CSN - S 18)**	
OP 05		**OBIETTIVO TRIMESTRALE PROGRAMMATICO DI CASSA 2005 comunicato nell'allegato "E/05" alla circolare MEF n. 4/2005**	
D		**DIFFERENZA TRA OBIETTIVO E RISULTATO TRIMESTRALE 2005 (OP 05-CS 05)**	

	CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI "CAPOFILA" e/o DAGLI ENTI "BENEFICIARI" AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO	Pagamenti (competenza+residui)
S19	***Registrazione per l'ente "capofila"*** Detrazione delle quote di spese sostenute nel 2005 dall'ente "capofila" di competenza degli altri enti (-)	
S20	***Registrazione per l'ente non "capofila"*** Incremento convenzionale della quota di spesa sostenuta nel 2005 dall'ente "capofila" di propria competenza (+)	

(1) **Per la determinazione delle spese si rinvia alle osservazioni riportate nell'allegato "A" paragrafo A.3.2, lett. c)**

MODELLO 3/05/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2005 (Legge n. 311 del 2004)

PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 30.000 abitanti
COMUNITA' MONTANE con popolazione superiore a 50.000 abitanti

MONITORAGGIO TRIMESTRALE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER L'ANNO 2005

		SPESA	Impegni (*in migliaia di euro*) .... Trimestre 2005
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
SCor		TOTALE TITOLO 1°	
a detrarre:	S1	Spese per il personale (comma 24, lettera a, legge n. 311/2004)	
	S2	Spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)	
	S3	Spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (comma 24, lettera e, legge n. 311/2004)	
	S4	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)	
	S5	Spese per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis, legge n. 88/2005)	
	S6	Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (art. 1-quater, lett. f-ter, legge n. 88/2005)	
	S7	Spese per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili (art. 1-quater, lett. f-quater, legge n. 88/2005) - Solo per i comuni	(1)
SCorN		**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
SCap		TOTALE TITOLO II	
a detrarre:	S8	Spese per partecipazioni azionarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S9	Spese per acquisizioni di attività finanziarie (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S10	Spese per conferimenti di capitale (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S11	Spese per concessione di crediti (comma 24, lettera c, legge n. 311/2004)	
	S12	Spese per trasferimenti in conto capitale ad Amministrazioni pubbliche (comma 24, lettera d, legge n. 311/2004)	
	S13	Spese per calamità naturali (comma 24, lettera f, legge n. 311/2004)	
	S14	Spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dalla U.E., ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale (solo per il 2005)	
	S15	Spese per funzioni trasferite o delegate dalle Regioni dal 1° gennaio 2004 (art. 1-quater, lett. f-bis, legge n. 88/2005)	
	S16	Spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio (art. 1-quater, lett. f-ter, legge n. 88/2005)	
	S17	Spese per la bonifica di siti inquinati con azione sostitutiva dei diretti responsabili (art. 1-quater, lett. f-quater, legge n. 88/2005) - Solo per i comuni	(1)
SCapN		**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14-S15-S16-S17)**	
CSN		**COMPLESSO DELLE SPESE NETTE SOGGETTE AL PATTO (ScorN + ScapN)**	
S 18		Eventuali spese in conto capitale impegnate nel 2005 e finanziate da proventi 2005 derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili e da erogazioni a titolo gratuito e di liberalità	
CS 05		**RISULTATO TRIMESTRALE 2005 (CSN - S 18)**	

	CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI "CAPOFILA" e/o DAGLI ENTI "BENEFICIARI" AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO	**Impegni**
	Registrazione per l'ente "capofila"	
S19	Detrazione delle quote di spese sostenute nel 2005 dall'ente "capofila" di competenza degli altri enti (-)	
	Registrazione per l'ente non "capofila"	
S20	Incremento convenzionale della quota di spesa sostenuta nel 2005 dall'ente "capofila" di propria competenza (+)	

(1) Per la determinazione delle spese si rinvia alle osservazioni riportate nell'allegato "A" paragrafo A.3.2, lett. c)

MODELLO 4/05/CN/CS

INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE - Dati di cassa

REGIONE ____________________

PROVINCIA di ____________________

COMUNE di ____________________

COMUNITA' MONTANA di ____________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER L'ANNO 2005

SPESE	A tutto il .... trimestre
	PAGAMENTI
1. Spese di personale	
1.1. competenze fisse ed accessorie	
1.1.1. *di cui*: competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi pregressi	
1.2. oneri sociali a carico dell'ente	
2. Spese per annualità relative a "contratti di servizio" con aziende di pubblici servizi	
2.1 *di cui*: "contratti di servizio" con aziende pubbliche di trasporto	
2.2. *di cui*: "contratti di servizio" con altre aziende di pubblici servizi	
3. Ripiano debiti pregressi di aziende pubbliche	
4. Apporto di capitale ad aziende pubbliche(partecipazioni azionarie o conferimenti al capitale sociale)	
5. Ripiano di debiti pregressi di Aziende sanitarie ed ospedaliere (solo per le Regioni)	

Il personale ha beneficiato in tutto o in parte di un rinnovo contrattuale (non segnalato nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare il mese di decorrenza (1=gennaio; 2=febbraio; 3= marzo e così via) ....

MODELLO 4/05/CN/CP

INFORMAZIONI IN TERMINI DI CONTABILITA' NAZIONALE - Dati di competenza

REGIONE ____________________

PROVINCIA di ____________________

COMUNE di ____________________

COMUNITA' MONTANA di ____________________

(migliaia di euro)

DATI TRIMESTRALI CUMULATI PER L'ANNO 2005

SPESE	A tutto il .... trimestre
	IMPEGNI
1. Spese di personale	
1.1. competenze fisse ed accessorie	
1.1.1. *di cui*: competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi pregressi	
1.2. oneri sociali a carico dell'ente	
2. Spese per annualità relative a "contratti di servizio" con aziende di pubblici servizi	
2.1 *di cui*: "contratti di servizio" con aziende pubbliche di trasporto	
2.2. *di cui*: "contratti di servizio" con altre aziende di pubblici servizi	
3. Ripiano debiti pregressi di aziende pubbliche	
4. Apporto di capitale ad aziende pubbliche(partecipazioni azionarie o conferimenti al capitale sociale)	
5. Ripiano di debiti pregressi di Aziende sanitarie ed ospedaliere (solo per le Regioni)	

Il personale ha beneficiato in tutto o in parte di un rinnovo contrattuale (non segnalato nella precedente rilevazione)? SI NO

In caso affermativo indicare il mese di decorrenza (1=gennaio; 2=febbraio; 3= marzo e così via) ....

05A07222

DECRETO 21 luglio 2005.

Variazione di prezzo di varie marche di sigarette di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette di provenienza UE, presentate dalla ditta Imperial Tabacco Italy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A allegata al citato decreto direttoriale 30 giugno 2005;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella A allegata al decreto direttoriale 30 giugno 2005 delle sottoindicate marche di sigarette di provenienza UE è variato come segue:

TABELLA A

SIGARETTE
MARCHE DI PROVENIENZA UE

		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Confezione
Davidoff Menthol	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
Davidoff Gold Slims	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
Davidoff Classic	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
Davidoff Gold	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
Davidoff Magnum	Confezione astuccio da 20 pezzi	260,00	265,00	5,30
Lambert & Butler King Size	Confezione astuccio da 20 pezzi	175,00	180,00	3,60
Superkings	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
Superkings Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
Embassy Number 1 KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
Regal King Size	Confezione astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 104

05A07450

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 maggio 2005.

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 376;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento stabilito dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376, possono essere concessi finanziamenti intesi alla realizzazione di piani inerenti le finalità della legge stessa, come «Finanziamento di interventi per opere pubbliche».

2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno erogati come contributo a copertura parziale fino al massimo del 75% delle spese previste da progetti aventi le seguenti finalità:

a) strutture di rifugio dei cani randagi;

b) strutture per la sterilizzazione di cani e gatti;

c) centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani.

3. I contributi in conto capitale erogati ai sensi del presente decreto ai soggetti di cui all'art. 2 possono cumularsi con quelli erogati dalle regioni ai sensi delle leggi regionali di recepimento della legge n. 281 del 1991, comunque non superando l'importo totale del progetto.

Art. 2.

1. Possono richiedere il finanziamento per gli obiettivi inerenti l'art. 1 gli enti e le associazioni di seguito elencate:

a) comuni, associazioni di comuni, comunità montane, province e regioni;

b) università e istituti di ricerca;

c) associazioni ed enti che perseguono finalità di tutela degli animali riconosciute a livello nazionale e/o regionale.

Art. 3.

1. Gli enti e le associazioni di cui all'art. 2 interessate ad accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto dovranno indirizzare domanda scritta in carta semplice, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero della salute - Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti - Ufficio X, piazza Marconi, 25 - 00144 Roma, inoltrandone copia anche alla regione di appartenenza che provvederà a notificare il proprio parere all'ufficio ministeriale stesso.

2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, saranno anteposti, in via prioritaria, i seguenti progetti:

a) progetti che prevedano il coinvolgimento di più enti e/o associazioni;

b) progetti che prevedano strutture in rete tra comuni (strutture multizonali);

c) progetti articolati che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piano di sterilizzazione e di adozione.

3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione inerente il progetto da finanziare:

a) presentazione e descrizione dell'opera;

b) progetto di massima;

c) tempi di realizzazione;

d) disponibilità dell'area;

e) enti finanziatori;

f) rapporti n. animali ospitati/area struttura;

g) descrizione della attività e servizi integrati all'intervento strutturale (progetti di sterilizzazione, identificazione animale, adozione);

h) responsabile del progetto;

i) preventivo di spesa;

j) statuto e atto costitutivo (per le associazioni o enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*).

Art. 4.

1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono avere tempi di realizzazione non superiori a due anni dalla data di approvazione del progetto da parte del Ministero della salute e nel resoconto finale deve esserne dimostrata l'utilizzazione.

2. La corresponsione del finanziamento delle opere potrà avvenire per stadi di avanzamento dei lavori.

3. Qualora il progetto non venga realizzato in modo completo, l'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento e di richiedere la restituzione di quanto già corrisposto.

4. Il Ministero della salute comunica alle regioni interessate la graduatoria dei progetti.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sul capitolo 7330 dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2005

Il Ministro: STORACE

05A07315

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2005.

Attuazione dell'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);

Sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. I piani di investimento dell'INAIL sono diretti all'acquisto e alla costruzione di strutture pubbliche o private destinate alle seguenti finalità:

a) cura delle persone non autosufficienti in condizioni di cronicità, al fine di promuovere servizi personalizzati che integrino sanità e assistenza;

b) attività di ricerca o erogazione di prestazioni di alta specializzazione;

c) interventi di edilizia universitaria, in particolare per le residenze di studenti, per le piattaforme tecnologiche e per gli enti di ricerca;

d) realizzazione di asili nido e di edifici scolastici, con particolare riguardo alle scuole materne, inseriti nei piani di programmazione regionale, ai fini di una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

e) riabilitazione fisico-motoria delle persone anziane;

f) promozione del recupero professionale e inserimento lavorativo delle persone, con particolare riguardo a quello dei giovani;

g) presidio dell'ordine pubblico, limitatamente a iniziative di assoluto rilievo nazionale e collocate in aree connotate da difficoltà socio-occupazionali e presenza di criminalità organizzata;

h) realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi competenti al controllo.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 68

05A07334

DECRETO 23 giugno 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Eurovilla - società cooperativa a responsabilità limitata», in Villanova del Ghebbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che disciplina il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il D.D. datato 13 gennaio 2003, con il quale è stato nominato liquidatore della società cooperativa «Eurovilla» S.c. a r.l. il dott. Gabriele Meloncelli, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, in sostituzione dei liquidatori Costa Giovanni, Regesto Giovanni e Rizzi Renzo;

Vista la rinuncia all'incarico presentata in data 2 marzo 2005 dal dott. Gabriele Meloncelli;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile,;

Decreta:

Il dott. Michele Mazzolaio, via Ricchieri n. 11 - 45100 Rovigo, è nominato liquidatore della società cooperativa «Eurovilla - società cooperativa a responsabllità limitata, con sede in 45020 Villanova del Ghebbo (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Luigi Ponzetti in data 12 febbraio 1966, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dall'11 gennaio 1984, in sostituzione del dott. Gabriele Meloncelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 23 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: BORTOLAN

05A06913

DECRETO 30 giugno 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tre Sorelle - società cooperativa a r.l.», in Porto Tolle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che disciplina il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Vista l'assemblea straordinaria del 17 dicembre 1986, atto di repertorio n. 6581, notaio dott.ssa Marzia Tommasina Formicola, con la quale il sig. Bergo Libero è stato nominato liquidatore della soc. cooperativa «Tre Sorelle - società cooperativa a r.l.»;

Vista la certificazione rilasciata in data 10 settembre 2003 dall'ufficiale dello stato civile del comune di Porto Tolle (Rovigo), dalla quale si evince che il sig. Bergo Libero è morto il 26 gennaio 2003;

Atteso che, nel caso in specie, non si rende necessario acquisire il parere del comitato centrale per le cooperative, per come espresso dallo stesso nella riunione del 15 maggio 2003;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del succitato liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Il rag. Rossano Pozzato, via Kennedy 21 - 45019 Taglio di Po (Rovigo), è nominato liquidatore della società cooperativa «Tre Sorelle - società cooperativa a r.l.», con sede in 45018 Porto Tolle (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Giorgio Stoppa in data 12 novembre 1977, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 17 dicembre 1986, in sostituzione del sig. Bergo Libero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 30 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: BORTOLAN

05A06915

DECRETO 7 luglio 2005.

Conversione del decreto ministeriale 29 gennaio 2003 di scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza nomina di liquidatore, della società cooperativa «M.G. manutenzioni generali - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castelvolturno.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il decreto ministeriale del 29 gennaio 2003, con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «M. G. Manutenzioni generali», con sede in Castel Volturno - codice fiscale n. 01660720614;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerata la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - protocollo n. 1576941 del 12 maggio 2005 nella quale si dispone affinchè questa Direzione provinciale provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro delle attività produttive in data 29 gennaio 2003, a scioglimento senza liquidatore evidenziando che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 vista la dimissione del liquidatore, il tempo oramai trascorso dall'ultimo bilancio relativo all'anno 1997 e la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute, che sono da considerarsi estinte;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 29 gennaio 2003 relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di liquidatore in scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «M.G. Manutenzioni generali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel Volturno, costituita per rogito notaio dott.

Giovanni Lupoli di Capua, in data 27 febbraio 1987, B.U.S.C. n. 3532/226048 - codice fiscale n. 01660720614.

Caserta, 7 luglio 2005

Il direttore: RUGGIERO

05A07306

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 luglio 2005.

Autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Genova», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 16 giugno 2005 dal laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Genova», ubicato in Genova, via V. Rubattino n. 6, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 marzo 2005, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema di qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Genova», ubicato in Genova, via V. Rubattino n. 6, nella persona del responsabile dott. Giorgio Forino, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi trans isomeri	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. Xa, Reg CEE 1429/1992, 26 maggio 1992, Gazzetta Ufficiale CEE L 150, 2 giugno 1992, p.to 6
Acidità	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. II
Alcoli alifatici	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. XIX Reg CEE 796/2002, 6 maggio 2002, Gazzetta Ufficiale CEE L 128, 15 maggio 2002
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. IX Reg. CEE 183/1993, 29 gennaio 1993, Gazzetta Ufficiale L 22, 31 gennaio 1993
Cere	NGD C80-2002
Eritrodiolo e uvaolo	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 796/2002, 6 maggio 2002, Gazzetta Ufficiale CEE L 128, 15 maggio 2002, All. XB + Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, XA, Reg. CEE 1429/1992, 26 maggio 1992, Gazzetta Ufficiale CEE L 150, 2 giugno 1992
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. III
Steroidi	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. V Reg. CEE 183/1993, 29 gennaio 1993, Gazzetta Ufficiale L 22, 31 gennaio 1993
Stigmastadieni	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991 All. XVII Reg. CE 656/95, 28 marzo 1995, Gazzetta Ufficiale L 069, 29 marzo 1995
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. XVIII Reg. CE 2472/1997, 11 dicembre 1997, Gazzetta Ufficiale L 341, 12 dicembre 1997 Reg. CE 282/1998, 3 febbraio 1998, Gazzetta Ufficiale L 28, 4 febbraio 1998
Valutazione organolettica	Reg. CEE 2568/1991, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale CEE L 248, 5 settembre 1991, All. XII Reg. CEE 796/2002, 6 maggio 2002, Gazzetta Ufficiale CEE L 128, 15 maggio 2002

05A07130

DECRETO 5 luglio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 287 del 7 dicembre 2002 con il quale è stato autorizzato il «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (Treviso), via Verdi n. 79, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 15 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema di qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (Treviso), via Verdi n. 79, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 14 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
2, 4, 6 Tricloroanisolo 2, 3, 4, 6 Tetracloroanisolo Geosmina 2, 4, 6 Tribromoanisolo	MIP 7 - 2005 rev 3
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 13
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 13
Acidità totale	MIP 01 - 2002 rev 1
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 37
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 25
Anidride solforosa libera e totale	MIP 02 - 2001 rev 0
Cadmio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 32
Calcio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 11
Cromo totale	MIP 05 - 2002 rev 1
Determinazione pH	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 24
Determinazione pH	MIP 01 - 2002 rev 1
Estratto secco totale, estratto ridotto e estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 4 Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Ferro	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 30
Grado brix	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 2 Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, Allegato n. 41
Litio	D.M. 12 marzo 1986 S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 161, 14 luglio 1986
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, Allegato n. 28
Massa volumica e densità	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 1- Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Metanolo	D.M. 12 marzo 1986 S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 161, 14 luglio 1986
Metanolo	Methode internationale d'analyse - O.I.V. - Méthanol - Recueil des methodes internationales d'anayses des vins et des mouts edition 2002
Piombo	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 27
Pressione manometrica	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 37
Rame	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 6
Sodio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 26
Solfati	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 12
Solfati	MIP 03 - 2001 rev 0
Titolo alcolometrico totale	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 3 e 5
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 3 Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Zinco	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 5
Zuccheri riduttori	MIP 04 - 2003 rev 2

05A07129

DECRETO 5 luglio 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Astra studio chimico associato», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 12 dicembre 2002, con il quale il laboratorio «Astra studio chimico associato», ubicato in Teramo, via Nicola Dati n. 4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 20 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Astra studio chimico associato», ubicato in Teramo, via Gammarana n. 6, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 29 ottobre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 248 del 5 settembre 1991, Alleg. IX
Cere	Reg. CEE 183/93, Gazzetta Ufficiale CEE n. L 22 del 30 gennaio 1993, Alleg. IV
Colesterolo	Reg. CEE 2568/91 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 248 del 5 settembre 1991, Alleg.V
Acidità	Reg. CEE 2568/91 - 11 luglio 1991 Gazzetta Ufficiale L 248 5 settembre 1991, Met. E607
Composti polari	All. Circ. Min. San. n. 1/11 gennaio 1991
Numero dei perossidi	Reg. CEE 2568/91 - 11 luglio 1991 - Gazzetta Ufficiale L 248 5 settembre 1991, Met. E609

05A07128

DECRETO 5 luglio 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», autorizzato con decreto 15 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni al laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2002, con il quale è stato autorizzato il «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (Treviso), via Verdi n. 79, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 giugno 2005, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 4503 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio»;

Decreta:

Articolo unico

Il «Laboratorio enochimico Polo di Polo Maurizio», ubicato in Oderzo (Treviso), via Verdi n. 79, è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma/metodo
2, 4, 6 Tricloroanisolo 2, 3, 4, 6 Tetracloroanisolo Geosmina 2, 4, 6 Tribromoanisolo	MIP 7 - 2005 rev 3
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 13
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 13
Acidità totale	MIP 01 - 2002 rev 1
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 22
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 10
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 37
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 25
Anidride solforosa libera e totale	MIP 02 - 2001 rev 0
Cadmio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 32
Calcio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 11
Cromo totale	MIP 05 - 2002 rev 1
Determinazione pH	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 24
Determinazione pH	MIP 01 - 2002 rev 1
Estratto secco totale, estratto ridotto e estratto non riduttore	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 4 Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Ferro	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 30
Grado brix	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 2 Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, Allegato n. 41
Litio	D.M. 12 marzo 1986 S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 161, 14 luglio 1986
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, Allegato n. 28
Massa volumica e densità	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 1 Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Metanolo	D.M. 12 marzo 1986 S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 161, 14 luglio 1986
Metanolo	Methode internationale d'analyse - O.I.V. - Méthanol - Recueil des methodes internationales d'anayses des vins et des mouts edition 2002
Piombo	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 35
Potassio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 27
Pressione manometrica	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 37
Rame	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 31
Saccarosio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 6
Sodio	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 26
Solfati	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 12
Solfati	MIP 03 - 2001 rev 0
Titolo alcolometrico totale	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 3 e 5
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 3 Reg. CEE 2870/2000 GUCE L 333, 29 dicembre 2000
Zinco	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 GUCE L 271, 3 ottobre 1990, All. 5
Zuccheri riduttori	MIP 04 - 2003 rev 2

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07131

DECRETO 5 luglio 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Astra studio chimico associato», autorizzato con decreto 30 ottobre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 12 dicembre 2002, con il quale il laboratorio «Astra studio chimico associato», ubicato in Teramo, via Nicola Dati n. 4, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sora indicato, con nota del 20 giugno 2005, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 30 ottobre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio «Astra studio chimico associato», ubicato in Teramo, via Gammarana n. 6, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 248 del 5 settembre l99l, Alleg. IX
Cere	Reg. CEE 183/93, Gazzetta Ufficiale CEE n. L 22 del 30 gennaio 1993, Alleg. IV
Colesterolo	Reg. CEE 2568/91 Gazzetta Ufficiale CEE n. L 248 del 5 settembre l99l, Alleg. V
Acidità	Reg. CEE 2568/91 - 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale L 248, 5 settembre 1991, Met. E607
Composti polari	All. Circ. Min. San. n. 1/11 gennaio 1991
Numero dei perossidi	Reg. CEE 2568/91, 11 luglio 1991, Gazzetta Ufficiale L 248, 5 settembre 1991, Met. E609

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A07132

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto di psicoterapia relazionale I.P.R.», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire la sede da Lucca, viale G. Carducci n. 427, a Pisa in corso Italia n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'«Istituto di psicoterapia relazione I.P.R.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Lucca corsi di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 di conferma dell'adeguamento degli istituti di psicoterapia riconosciuti dall'ordinamento previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Lucca da viale G. Carducci n. 427, a Pisa in corso Italia n. 115;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 29 aprile 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° giugno 2005 trasmessa con nota prot. n. 461 del 6 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di psicoterapia relazionale I.P.R.» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede di Lucca corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da Lucca, viale G. Carducci n. 427, a Pisa in corso Italia n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il capo del Dipartimento: BERNARDI

05A07320

DECRETO 8 luglio 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «Gestalt - H.C.C.», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede di Zelarino (Venezia) da via Castellana n. 16 a Mestre-Venezia via Lazzari n. 10 e la sede di Siracusa da via Alamo da Lentini n. 2 a via San Sebastiano n. 38.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionali

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 9 maggio 1994, con il quale l'istituto «Gestalt - H.C.C.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Ragusa, Zelarino (Venezia) e Siracusa corsi di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 di conferma dell'adeguamento degli istituti di psicoterapia riconosciuti dall'ordinamento previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Zelarino (Venezia) da via Castellana n. 16 a Mestre-Venezia via Lazzari n. 10 e della sede di Siracusa, da via Alamo da Lentini n. 2 a via San Sebastiano n. 38;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 29 aprile 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° giugno 2005 trasmessa con nota prot. n. 461 del 6 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Gestalt - H.C.C.» abilitato con decreti in data 9 maggio 1994 e in data 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nelle sedi di Zelarino (Venezia) e di Siracusa corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Zelarino (Venezia) da via Castellana n. 16 a Mestre-Venezia via Lazzari n. 10 e la sede di Siracusa da via Alamo da Lentini n. 2 a via San Sebastiano n. 38.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A07319

DECRETO 8 luglio 2005.

Autorizzazione, all'«Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.a.s.», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, in Cremona, da via Mantova n. 5 a via Dante n. 209.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionali mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 24 ottobre 1994, con il quale l'«Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.A.S» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Cremona corsi di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 di conferma dell'adeguamento degli istituti di psicoterapia riconosciuti dall'ordinamento previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Cremona da via Mantova n. 5 a via Dante n. 209;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 marzo 2005;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° giugno 2005 trasmessa con nota prot. n. 461 del 6 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di analisi immaginativa - Scuola superiore di formazione in psicoterapia S.A.S» abilitato con decreti in data 24 ottobre 2004 e 25 maggio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede di Cremona corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Mantova n. 5 a via Dante n. 209.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A07318

DECRETO 8 luglio 2005.

Autorizzazione, alla «Scuola di formazione addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente», abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di formazione in psicoterapia, in Milano, da via F.lli Bronzetti n. 28 a via F.lli Bronzetti n. 20.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionali, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennale attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale la «Scuola di formazione addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'ado-

lescente» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 di conferma dell'adeguamento degli istituti di psicoterapia riconosciuti dall'ordinamento previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Milano da via F.lli Bronzetti n. 28 a via F.lli Bronzetti n. 20;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 18 marzo 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1º giugno 2005 trasmessa con nota prot. n. 461 del 6 giugno 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Scuola di formazione addestramento in psicoterapia - Istituto di psicoterapia del bambino e dell'adolescente» abilitato con decreti in data 29 settembre 1994 e 25 maggio 2001, ad istituire ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via F.lli Bronzetti n. 28 a via F.lli Bronzetti n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A07317

DECRETO 8 luglio 2005.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia e analisi transazionale», in Milano, abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia "Centro E. Berne"».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia e analisi transazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza del 25 maggio 2005 con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a poter cambiare la denominazione suindicata in «Scuola di specializzazione in psicoterapia "Centro E. Berne"»;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di formazione centro Eric Berne di psicoterapia e analisi transazionale» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia "Centro E. Berne"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il Capo del dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A07316

DECRETO 8 luglio 2005.

Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di ontosofia psicosomatica», ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionali mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di ontosofia psicosomatica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bari, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento e la relativa documentazione, udito il rappresentante legale nella riunione del 27 maggio 2005, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che l'istituto non ha presentato elementi nuovi motivati e documentati rispetto alla precedente istanza per la quale nella seduta del 6 luglio era stato espresso un parere negativo;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non sia ammissibile ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 509/1998;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di ontosofia psicosomatica» con sede a Bari in via Umberto Giordano n. 22/A per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, non è ammissibile, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2005

Il capo del Dipartimento: ROSSI BERNARDI

05A07321

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 luglio 2005.

Riconoscimento dell'organismo Rina S.p.a., in Genova, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) contenente, tra le altre, disposizioni in materia di procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 2004, supplemento ordinario, di attuazione della direttiva 2001/16/CE;

Visto l'ordine di servizio n. 39 D.T.T del 21 febbraio 2005 con il quale il gruppo di lavoro già costituito per l'esame delle procedure correlate alle istanze di riconoscimento ai fini della notifica ai sensi del decreto legi-

slativo 24 maggio 2001, n. 299, è stato incaricato di seguire anche le procedure di attuazione del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, del 30 dicembre 2004, acquisita in data 7 gennaio 2005 agli atti della Direzione generale del trasporto ferroviario, con la quale il predetto organismo ha richiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità ferroviaria convenzionale nonché la procedura di verifica CE, con riferimento ai sottosistemi:

infrastrutture;

energia;

controllo - comando e segnalamento;

esercizio e gestione del traffico;

materiale rotabile;

manutenzione;

applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci;

Considerato che, nella predetta istanza, l'organismo «Rina S.p.a.» con sede in Genova ha altresì dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268;

Ravvisata la completezza e la correttezza formale della documentazione prodotta dalla suddetta società nonché la conformità della documentazione stessa ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo;

Tenuto conto che nel corso della visite ispettive, previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, effettuate presso la sede della società nonché presso i laboratori, sia quelli di proprietà che quelli convenzionati, è stata riscontrata la conformità dell'organizzazione ai requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, di attuazione della direttiva europea 2001/16/CE;

Viste le risultanze dell'istruttoria e delle attività ispettive svolte da parte del menzionato gruppo di lavoro acquisita agli atti della Direzione generale del trasporto ferroviario con prot. 1082 del 22 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Rina S.p.a., con sede legale in via Corsica, 12 - Genova, è riconosciuto idoneo, in conformità all'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dell'indicato decreto legislativo, con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo - comando e segnalamento;

esercizio e gestione del traffico;

materiale rotabile;

manutenzione;

applicazioni tematiche per i passeggeri e il trasporto merci.

Art. 2.

1. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali — ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni — come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri vigila sulle attività degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

3. Il Ministero delle infrastrutture e per i trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Rina S.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 3.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi o ripetute irregolarità da parte di Rina S.p.a. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti ovvero del venire meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione dell'irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui Rina S.p.a. non ottempera, con le modalità e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

Art. 4.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2005

Il Capo dipartimento: FUMERO

05A07330

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 7 settembre 2004.

Autorizzazione al trasferimento dei dati personali verso il Baliato di Guernsey. (Deliberazione n. 5-*ter*).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 novembre 2003, n. 2003/821/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308/27 del 25 novembre 2003) con la quale si è ritenuto che il Baliato di Guernsey garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del citato art. 25, paragrafo 6, della direttiva;

Visti gli articoli 43, 44 e 45 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003), secondo i quali il trasferimento dei dati personali diretto verso Paesi non appartenenti all'Unione europea può avvenire qualora ricorra uno dei casi previsti dall'art. 43 oppure, ai sensi degli articoli 44, comma 1 e 45, quando sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dalla medesima Autorità anche in relazione a garanzie prestate con un contratto;

b) individuate con le decisioni della Commissione previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE;

c) altrimenti, fuori dai casi di cui agli articoli 43 e 44, qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato nei termini di cui all'art. 45;

Considerata l'esigenza di adottare un provvedimento necessario per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Ritenuto che le norme vigenti nel Baliato di Guernsey relative alla protezione dei dati personali, in base alla valutazione svolta dalla Commissione europea, prevedono diverse garanzie per i diritti dell'interessato che, in conformità al diritto comunitario, vanno ritenute adeguate in base al citato art. 44, comma 1, lettera *b)*;

Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della direttiva n. 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

Vista la deliberazione preliminare adottata dal Garante il 15 aprile 2004;

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Fatta salva l'applicazione delle ulteriori disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati, autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso il Baliato di Guernsey, con effetto dal termine previsto dall'art. 6 della decisione della Commissione europea del 21 novembre 2003, n. 2003/821/CE e in conformità alla decisione medesima.

2. Si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, al codice in materia di protezione dei dati personali e all'art. 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi, e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

3. Dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2004

Il Presidente
RODOTÀ

Il relatore
PAISSAN

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO

25 11.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308/27

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2003
sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey

[notificata con il numero C(2003) 4309]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/821/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([1]), e in particolare l'articolo 25, paragrafo 6, della medesima,

consultato il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.

(2) La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.

(3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2 della medesima.

(4) Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata — e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE va presa e applicata — senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.

(5) Il Baliato (Bailiwick) di Guernsey è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; il Baliato di Guernsey va dunque considerato un paese terzo ai fini della direttiva.

(6) Dall'agosto 1987, la ratifica, da parte del Regno Unito, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento automatico dei dati personali (Convenzione n. 108), è stata estesa al Baliato di Guernsey.

(7) Nel Baliato di Guernsey, le norme giuridiche a tutela dei dati personali, basate sulle norme della direttiva 95/46/CE, sono regolate dalla Data Protection (Bailiwick of Guernsey) Law, 2001, entrata in vigore il 1° agosto 2002.

(8) Nel 2002, Guernsey ha anche approvato altri sedici strumenti normativi (Orders) che regolano questioni specifiche come l'accesso dei titolari dei dati, l'elaborazione dei dati sensibili e la notifica all'autorità di protezione dei dati. Tali strumenti completano la legge suddetta.

(9) Le norme giuridiche applicabili in Guernsey contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente di autorità come il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e d'intervento.

(10) Si ritiene pertanto che Guernsey fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(11) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all'elaborazione dei dati personali di quest'ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.

([1]) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
([2]) Parere 5/2003 sul livello di protezione dei dati personali a Guernsey, adottato dal Gruppo di lavoro in data 13 giugno 2003, disponibile presso: http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workingroup/wp2003/wpdocs03_en.htm

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, il Baliato di Guernsey è ritenuto fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

Articolo 2

Questa decisione riguarda l'adeguatezza della tutela fornita a Guernsey rispetto ai requisiti dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l'attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull'elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.

Articolo 3

1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all'elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario in Guernsey:

a) se un'autorità competente di Guernsey stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure

b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità competente di Guernsey non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell'elaborazione in Guernsey e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi di Guernsey preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.

3. Se le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che in Guernsey nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità di Guernsey e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela in Guernsey ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

05A07440

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara per il giorno 22 giugno 2005.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale del territorio per la Toscana è chiamato a esprimersi in merito al mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Massa Carrara per il giorno 22 giugno 2005.

Motivazioni.

L'adesione dei lavoratori allo sciopero generale regionale del 22 giugno 2005 ha comportato la chiusura dell'ufficio, con la riapertura dei servizi in data 23 giugno. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara n. 3566 in data 23 giugno 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio e l'effettivo ripristino dei servizi; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 258 in data 4 luglio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 luglio 2005

Il direttore f.f.: PACE

05A07331

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa per il giorno 22 giugno 2005.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale del territorio per la Toscana è chiamato a esprimersi in merito al mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Pisa per il giorno 22 giugno 2005.

Motivazioni.

L'adesione dei lavoratori allo sciopero generale regionale del 22 giugno 2005 ha comportato la chiusura dell'ufficio. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Pisa n. 3967 in data 23 giugno 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 258 in data 4 luglio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 luglio 2005

Il direttore regionale f.f.: PACE

05A07332

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno per il giorno 22 giugno 2005.

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate, il direttore regionale del territorio per la Toscana è chiamato a esprimersi in merito al mancato funzionamento della sezione staccata del territorio di Portoferraio per il giorno 22 giugno 2005.

Motivazioni.

L'adesione dei lavoratori allo sciopero generale regionale del 22 giugno 2005 ha comportato la chiusura della sezione staccata di Portoferraiaio, con riapertura dei sevizi in data 23 giugno 2005. Con la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 5624 in data 22 giugno 2005, sono stati comunicati la causa e il periodo della mancata apertura dell'ufficio e l'effettivo ripristino dei servizi; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

L'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 258 in data 4 luglio 2005, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 luglio 2005

Il direttore regionale f.f.: PACE

05A07333

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa dal 24 giugno 2005 al 4 luglio 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2776/05 del 6 luglio 2005, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa è rimasto chiuso dal 24 giugno 2005 al 4 luglio 2005 per inagibilità, a causa di un improvviso cedimento di una parte del soffitto all'interno del medesimo ufficio.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 8 luglio 2005

p. *Il direttore regionale:* CASTRENZE

05A07307

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2005.

Autorizzazione a Montepaschi assicurazione danni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17. Tutela giudiziaria, di cui punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2363).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciate a Montepaschi assicurazioni danni S.p.a. (già Ticino Assicurazioni S.p.a.), con sede in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9, nonché i successivi provvedimenti con i quali l'impresa è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, ad eccezione del ramo 17 - Tutela giudiziaria e della riassicurazione nel ramo 15 - Cauzione;

Vista l'istanza in data 10 marzo 2005 con la quale Montepaschi assicurazione danni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17 - Tutela giudiziaria, di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 19 maggio 2005;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 13 luglio 2005, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalla società Montepaschi assicurazioni danni S.p.a.;

Dispone:

La società Montepaschi assicurazioni danni S.p.a., con sede in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17 - Tutela giudiziaria di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il presidente: GIANNINI

05A07368

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2005.

Autorizzazione a Desio Vita compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Desio, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2364).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP 4 dicembre 2001 con il quale Desio Vita compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita;

Viste le istanze in data 25 luglio 2002 e 2 maggio 2005 con le quali Desio Vita compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami V - Capitalizzazione di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 174/1995, e VI - Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa, di cui all'allegato I - tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 7 luglio 2005;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 13 luglio 2005, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito alle istanze sopra richiamate presentate da Desio Vita compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a.;

Dispone:

Desio Vita compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2005

Il presidente: GIANNINI

05A07367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Avviso riguardante il diario delle prove relative al concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C1 - area biblioteche, presso la divisione biblioteche.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 2005 sarà pubblicato il diario delle prove del concorso pubblico qui appresso indicato:

le prove del concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria C1 - area biblioteche, presso la Divisione biblioteche dell'Università degli studi di Pavia si svolgeranno secondo il seguente calendario e nei luoghi indicati:

prova scritta: (test bilanciati sulle seguenti materie:

biblioteconomia, bibliografia, storia delle biblioteche del libro e dell'editoria;

regolamenti dell'Università di Pavia in materia di biblioteche;

informatica generale ed applicata alle biblioteche): mercoledì 14 settembre 2005, ore 9,30, presso il Polo Didattico della facoltà di ingegneria «Aule EF3 ed EF4» dell'Università di Pavia, via Ferrata n. 1 - Pavia;

prova pratica di catalogazione, basata su:

(standard ISBD;

regole RICA;

formato Unimarc): giovedì 15 settembre 2005, ore 14, presso il Palazzo San Tommaso, «Aule G2, G3 e L1» dell'Università di Pavia, piazza del Lino, 2 - Pavia.

Le due prove (scritta e pratica) saranno volte a verificare anche la conoscenza della lingua inglese.

05E03716

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al titolo del decreto 7 giugno 2005 del Ministero delle attività produttive, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Miletic Milkica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di falegname.». (Titolo del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2005).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia alla pag. 2 del sommario che alla pag. 43, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Riconoscimento del titolo di studio estero alla sig.ra Miletic Milkica, cittadina jugoslava, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82.».

05A07272

Comunicato relativo al decreto 20 giugno 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Autorizzazione, all'Istituto "L.I.S.T.A. - Libera scuola di terapia analitica", abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, da via Caravaggio n. 6 a corso San Gottardo n. 5 - Milano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2005).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, pubblicate alla pag. 45, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo «Visto», dove è scritto: «Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede *l'abilitazione* al trasferimento della sede di Milano ...», leggasi: «Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede *l'autorizzazione* al trasferimento della sede di Milano ...».

05A07362

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501169/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 7 2 2 *

€ 1,00